5.3.2 ASSE 2 - MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

5.3.2.1 Struttura dell'Asse

Il regime di sostegno di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale", Sottosezione 1 "Condizioni per le Misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli" e Sottosezione 2 "Condizioni per le Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni forestali" del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, è applicabile a tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna.

Le due Sottosezioni dell'Asse 2 sono articolate in 8 Misure nel modo di seguito illustrato. Ciascuna Misura è composta da una o più Azioni descritte nel documento.

Data la complessità e l'ampiezza dell'Asse, se ne riporta una sintesi schematica della struttura e dei contenuti.

Sottosezione 1 - Condizioni per le Misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli			
Misura 211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane		
Misura 212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane		
Misura 214	Pagamenti agroambientali		
Misura 215	Pagamenti per il benessere animale		
Misura 216	Sostegno agli investimenti non produttivi		
Sottosezione 2 - Condizioni	Sottosezione 2 - Condizioni per le Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni forestal		
Misura 221	Imboschimento di terreni agricoli		
Misura 226	Interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo		
Misura 227	Sostegno agli investimenti forestali non produttivi		

5.3.2.2 Zonizzazione

Il presupposto per attuare le strategie previste per l'Asse 2 è l'individuazione di una zonizzazione del territorio regionale, espressione di specifiche sensibilità ambientali, in cui vengono applicati, secondo logiche di priorità, interventi mirati.

La zonizzazione del territorio regionale, scaturisce sia dal Regolamento (CE) n. 1698/05 sullo sviluppo rurale sia da altre normative comunitarie, nazionali e regionali.

1. La zonizzazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/05

 Le aree agricole svantaggiate vengono definite in base all'art. 50 par. 2 e par. 3 lettera a) e b) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/05.

Sono zone che la Regione ha già individuato ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE e che sono state confermate nella programmazione di sviluppo rurale 2000 – 2006 in applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999.

Le aree agricole incluse nei piani di gestione di bacini idrografici

Sono aree agricole incluse nei piani di gestione designate in attuazione della Direttiva 2000/60/CEE (Direttiva quadro nel settore delle acque) così come disposto dall'art. 50 par. 5 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Come previsto dall'art. 13 della medesima Direttiva, i Piani di Gestione devono essere approvati e pubblicati entro dicembre 2009. Anche se attualmente la Regione non dispone formalmente di una tale designazione, si può affermare che i contenuti degli allegati della Direttiva 2000/60/CEE sono sovrapponibili con quelli del Piano di Tutela delle Acque (approvazione dell'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21dicembre 2005). Si determina di fatto una corrispondenza tra le aree

agricole che faranno parte dei piani di gestione della Direttiva 2000/60/CEE con quelle presenti nelle aree:

- vulnerabili definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;
- sensibili definite ai sensi della Direttiva 91/271/CEE;
- della Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
- Le aree agricole e forestali della Rete Natura 2000

Sono aree designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE così come disposto dall'art.50 par. 5 e par. 7 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Tali aree sono individuate dalla Regione Emilia-Romagna nei Siti di Importanza Comunitaria e nelle Zone di Protezione Speciale con Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 13 febbraio 2006.

- Le zone idonee all'imboschimento per motivi ambientali sono quelle individuate dal Piano Forestale Regionale approvato con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 90 in data 23/11/06, così come disposto dall'art.50, par. 6 del Reg. (CE) n.1698/05, per la protezione contro l'erosione o per l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico.
- Le zone forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio, richiamate dall'art.50 par. 8 del Reg. (CE) n. 1698/05, sono quelle individuate dalla Decisione n. C(93) 1619 del 24.06.1993 a norma dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 2158/92; a livello regionale la pianificazione ai fini A.I.B. di tali aree è inserita nel vigente Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

2. <u>La zonizzazione definita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale</u>

Data la necessità di dettagliare le aree di applicazione delle Misure in funzione degli obiettivi specifici perseguiti dagli interventi, oltre alla zonizzazione prevista dal Regolamento di sviluppo rurale, per una coerente applicazione delle Misure dell'Asse 2, é necessario individuare a livello regionale ulteriori zonizzazioni dei territori che manifestano specifiche sensibilità ambientali sulla base dei vigenti quadri normativi comunitari, nazionale e regionale.

Per tale zonizzazione si prende a riferimento il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con Delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, che classifica, secondo le "Unità di paesaggio" definite attraverso caratteristiche ambientali, i territori regionali nei seguenti tre ambiti generali:

- La montagna (Unità di paesaggio nn. 18, 19, 20, 21, 22, 23) con le caratteristiche prevalenti di
 estensivizzazione delle produzioni agricole, l'abbandono diffuso delle attività agricole e il
 conseguente sopravanzamento delle superfici imboschite e le forti criticità connesse al dissesto
 idrogeologico e all'erosione superficiale dei suoli;
- La collina (Unità di paesaggio nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17), con caratteristiche prevalenti intermedie tra la montagna e la pianura per varietà di paesaggi determinati dall'alternanza tra aree vocate a produzioni agricole (viticoltura, frutticoltura, allevamenti ecc.) ed aree interessate al dissesto e con tendenza all'abbandono;
- La pianura (Unità di paesaggio nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) con le caratteristiche prevalenti correlate alla forte intensività delle produzioni agricole, alle problematiche idrogeologiche, e all'impoverimento della biodiversità.

A seguito dell'allargamento della regione ai territori dell'Alta Valmarecchia, in attesa del completamento, del processo di adeguamento dei documenti di programmazione territoriale, ai soli fini dell'applicazione dell'Asse 2, nella fase di transizione i suddetti territori vengono assimilati alle zone omogenee di "collina" previste dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Le pianificazioni territoriali del PTPR così come definite nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), oltre ad ambiti generali, individuano anche i seguenti ambiti territoriali specifici:

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt.17 e 34 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);

- Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica: per i corsi d'acqua tutelati dall'art.34 del P.T.P.R;
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R);
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.19 del P.T.P.R.).

3. Zonizzazione derivante da altra normativa

Ulteriori vigenti quadri normativi definiscono anche i seguenti ambiti specifici utili per l'applicazione delle Misure:

- oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie, di cui alla Legge n. 157/92, così come recepita dalla L.R. n. 8/94;
- le aree di cui alla L.R. 2/2004 "Legge per la Montagna";
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005:
- i territori di competenza delle Autorità di Bacino istituite ai sensi della Legge n. 183/89;
- altre aree coerenti con l'applicazione delle Misure, definite dai PTCP;
- le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano art.21 D.Lgs 152/99.

4. Zonizzazione ulteriore derivante dalle strategie comunitarie

Aree agricole ad alto valore naturalistico

In questa tipologia di aree rurali ricadono le aree seminaturali dove è praticata un'agricoltura estensiva (praticoltura in particolare) e dove sono diffusi elementi strutturali del paesaggio come siepi, filari, boschetti, stagni e zone umide in genere. Tali aree sono comprese nelle:

- aree della Rete Natura 2000;
- aree naturali protette (parchi, riserve ed altre aree protette);
- aree ad alta valenza ecologica individuate nelle reti ecologiche provinciali o regionali o in altre aree caratterizzate dalla sopraindicata tipologia, individuate dalle programmazioni territoriali provinciali.

Per queste aree vengono promosse prioritariamente le seguenti Azioni della Misura 214 "Pagamenti agroambientali" e della misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi", che corrispondono ad un obiettivo di mantenimento e/o di ripristino delle summenzionate peculiarità:

Misura 214

- Azione 2 Produzione biologica;
- Azione 8 Regime sodivo e praticoltura estensiva;
- Azione 9 Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paessaggio agrario;
- Azione 10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali.

Misura 216

Azione 3 – Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paessaggio agrario.

5.3.2.3 Aree preferenziali

Nell'ambito delle aree indicate nella "Zonizzazione" si definiscono come aree preferenziali quei territori che per caratteristiche ambientali risultano essere particolarmente sensibili agli impatti derivanti dall'attività agricola o che richiedono interventi specifici per risanarli o salvaguardarli dal degrado biologico, pedologico ed idrologico.

Tali aree sono classificate nell'ambito del P.T.P.R. e degli altri strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale della Regione Emilia-Romagna nel modo di seguito descritto e, ognuna di esse, esprime una sensibilità specifica dal punto di vista ambientale (p.es. le aree vulnerabili, definite in applicazione della Direttiva n. 91/676/CEE, manifestano particolari criticità per l'inquinamento da azoto di acque profonde e/o superficiali derivante dall'uso di fertilizzanti azotati in agricoltura).

Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.)

- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.)
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica
- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica

- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005;
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R);
- Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia;
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuate in applicazione delle Direttive n. 79/49 CEE e n. 92/43 CEE;
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005.

Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica

Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);

Aree preferenziali a prevalente tutela del suolo

Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del PSR 2007-2013.

In alternativa, alle aree a rischio di erosione idrica e di franosità individuate dall'Allegato 1, possono essere utilizzati gli ambiti generali di Collina e Montagna individuati al paragrafo 5.3.2.2 al punto 2 "La zonizzazione definita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale".

Per le singole aree preferenziali di maggiore estensione territoriale è riportata la quantificazione nella tabella seguente, con un confronto rispetto alla superficie territoriale e alla S.A.U. regionale.

Aree preferenziali di maggiore estensione	Superficie Territoriale (ST)	SAU	Sup. preferenziale / ST regionale	SAU preferenziale / SAU regionale	
	(ha)	(ha)		%	
Vulnerabilità	626.374	361.703	28	36	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art 17/34 PTPR)	195.602	40.577	9	4	
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art 28 PTPR)	239.973	107.102	11	11	
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (Art 19 PTPR)	388.851	/	18	1	
Natura 2000	250.858	58.407	11	6	
Aree protette	150.348	24.737	7	2	
Aree a rischio di erosione idrica e di franosità (*)	1.072.600	420.746	48	32	

^(*) I dati relativi all'incidenza sulla SAU delle aree a rischio di erosione idrica e franosità derivano dalla Carta dell'uso del suolo al 2003 e sono relativi alla classe delle superfici agricole.

Nella figura 1 è riportata la rappresentazione generale delle aree utilizzate per la zonizzazione dell'Asse 2, al netto delle sovrapposizioni. Nelle aree rappresentate si applicano le principali misure-azioni dell'Asse, in particolare le azioni 1 e 2 della misura 214 (tabella 41). La superficie territoriale coperta ammonta a 1,2 milioni di ettari, pari al 56% della superficie regionale, mentre l'incidenza sulla S.A.U. è di 537 mila ettari, pari al 53% della SAU regionale.

L'applicazione delle azioni rispetto alle singole tipologie di aree è richiamata nelle schede di Misura.




Figura 3 - Aree utilizzate per la zonizzazione dell'Asse 2

Nota: nelle aree preferenziali indicate in figura non sono comprese quelle a rischio di erosione idrica e di franosità, come delimitate nella "Carta del rischio di erosione idrica e gravitativa (Allegato 1).

La tabella 2, invece, esplica la logica (di priorità o di esclusività) con cui si applicano le Misure/Azioni/Interventi dell'Asse 2 nei macroambiti territoriali di montagna, collina e pianura e nelle aree preferenziali sopra richiamate.

Tabella 2 - Relazione tra aree preferenziali e Misure/Azioni/interventi

Misure/Azioni/Interventi dell'Asse 2	a pre tutela id	eferenziali valente drologica	prevale natur	erenziali a nte tutela alistica	prevale	ferenziali a ente tutela eggistica	Aree preferenziali a prevalente tutela del suolo
Misura 211		M		M	M		М
Misura 212		С		С		С	С
Misura 214							
Azione 1	M -	C - P	M -	C - P			
Azione 2	M -	C - P	M -	C - P			
Azione 3	С	- P					С
Azione 4							
Azione 5							
Azione 6							
Azione 7							
Azione 8	M -	C - P	M -	C - P	M -	C - P	M - C
Azione 9	Р	С	Р	С	Р	С	
Azione 10	Р	С	Р	С	Р	С	
Misura 215	M -	C - P	M -	C - P			
Misura 216							
Azione 1			M -	C - P			
Azione 2				Р			
Azione 3	Р	С	Р	С	Р	С	
Misura 221	Р	- C	Р	- C	F	- C	С
Misura 226*							
Misura 227	M -	C - P	M -	C - P	М -	C-P	

Legenda

- 2	5- ···
	L'Azione è applicabile prioritariamente nelle aree preferenziali
	L'Azione è applicabile eslusivamente nelle aree preferenziali
*	L'applicazione della Misura 226 è limitata alle aree classificate ad alto e medio rischio di incendio
М	Montagna
С	Collina
Р	Pianura

In ogni caso tutte le Misure dell'Asse 2 devono essere applicate sempre secondo un livello di priorità assoluta nelle aree della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e delle Direttive n. 79/49/CEE "Uccelli" e n. 92/43/CEE "Habitat".

5.3.2.4 Principi generali di attuazione dell'Asse

L'accesso agli interventi/Azioni delle Misure dell'Asse 2 sarà definito attraverso bandi emanati dagli Enti territoriali, basati su uno schema quadro regionale concertato, il cd. Programma operativo di Asse, che definisce un primo livello di priorità tra Misure o Azioni e riserve finanziarie, adattabile a livello locale. Fa eccezione a tale impostazione: l'Azione 7 "Progetti comprensoriali integrati" della Misura 214 – Pagamenti agroambientali, la Misura 226 - Interventi per la riduzione del rischio di incendi boschivi e la Misura 227 - Sostegno agli investimenti forestali non produttivi, la cui attuazione è demandata completamente a livello regionale.

Le priorità e gli incentivi finanziari

Per garantire l'efficace attuazione della programmazione sul territorio, in coerenza con le strategie comunitarie, la Regione definisce dei criteri di priorità e di ulteriore incentivazione finanziaria.

Tali criteri conducono ad una applicazione delle diverse Misure dell'Asse 2, sinergica tra loro e con gli altri strumenti di programmazione territoriale, integrando e concentrando gli interventi in relazione alle sensibilità e specificità ambientali dei diversi territori.

I <u>criteri di priorità</u> definiscono, anche nei documenti di attuazione (bandi), dei valori di priorità per parametri di tipo:

territoriale

Tali priorità vengono assegnate a superfici agricole che ricadono in aree preferenziali, come per esempio le aree vulnerabili per quanto riguarda i nitrati di origine agricola o le aree Rete Natura 2000.

I diversi livelli di priorità vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche (coesistenza di più aree preferenziali quali ad esempio le aree vulnerabili e della Rete Natura 2000).

tecnico

Tali priorità vengono individuate in relazione all'esigenza di attuare interventi specifici per il perseguimento di particolari obiettivi di tutela ambientale e, inoltre, dovranno favorire anche la contemporanea attuazione di interventi diversi ma che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo.

soggettivo

Tali priorità vengono individuate in relazione alle caratteristiche aziendali (per esempio le aziende zootecniche/frutticole che producono prodotti tipici, aziende condotte da giovani imprenditori, ecc.).

I <u>meccanismi di incentivazione finanziaria</u> sono da considerarsi aggiuntivi ai criteri di priorità precedenti e sono riserve finanziarie, da definire nei dispositivi di attuazione, dedicate ad alcuni interventi obbligatori rivolti ad assicurare il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia ambientale su tutto il territorio regionale.

Misure e Azioni/Interventi obbligatoriamente attivati

Nel contesto dell'attuazione dell'Asse 2 si ritiene necessario prevedere:

- l'obbligatorietà di attivazione di Misure, Azioni e interventi, rivolti ad assicurare il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia ambientale su tutto il territorio regionale. Tale obbligo è finalizzato a corrispondere sia alle esigenze programmatiche delle Direttive 91/676/CEE "Nitrati", 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", sia a scelte di politica regionale per la montagna e la forestazione;
- zonizzazioni dove le applicazioni, in particolare della Misura 214 "Pagamenti agroambientali", devono realizzarsi in via prioritaria (ad esempio le aree di Rete Natura 2000 o le aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola).

Tale orientamento selettivo si può sintetizzare come segue:

Misure/Azioni di apertura obbligatoria in tutti i territori regionali	Aree vulnerabili ai nitrati (Direttiva 91/676/CEE)	Aree Rete Natura 2000 (Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE)	Politica per la montagna	Politica forestale
Misura 211 – Indennità ad agricoltori in zone montane			*	
Misura 214 - Pagamenti agroambientali				
- Azione 2 - Produzione biologica	*	*		
Azione 3 - "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque"	*			
- Azione 4 - "Incremento della sostanza organica"	*			
- Azione 5 - Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono	*	*		
- Azione 6 - Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione	*	*		

(segue)

Misure/Azioni di apertura obbligatoria in tutti i territori regionali	Aree vulnerabili ai nitrati (Direttiva 91/676/CEE)	Aree Rete Natura 2000 (Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE)	Politica per la montagna	Politica forestale
- Azione 8 - Regime sodivo e praticoltura estensiva	*	*		
- Azione 9 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali	*	*		
- Azione 10 - Ritiro seminativi per scopi ambientali	*	*		
Misura 221 - Imboschimento dei terreni agricoli				*
Misura 227 - Sostegno agli investimenti forestali non produttivi				*

Il PRIP per la strategia locale

L'attuazione strategica degli interventi in coerenza con le logiche di priorità e le zonizzazioni del PSR, deve realizzarsi attraverso la definizione, da parte delle Province insieme alle Comunità Montane, di una strategia locale finalizzata a motivare e garantire una applicazione integrata e concentrata degli interventi, coerente con le esigenze ambientali presenti nei territori locali. La strategia locale, da sviluppare nell'ambito del PRIP, dovrà stabilire anche:

- le esigenze di integrazione con interventi previsti dagli altri Assi del PSR;
- le Misure/Azioni/interventi dell'Asse 2 che si ritiene di non attivare sul territorio di competenza provinciale, ad eccezione di quelle obbligatorie indicate al paragrafo precedente.

I bandi territoriali

I bandi territoriali, applicativi delle Misure, definiscono conseguentemente i dettagli dei criteri di priorità e di incentivazione finanziaria, in coerenza con la strategia fissata nel PRIP.

Accordi Agroambientali Locali

Al fine di perseguire la concentrazione delle Misure dell'Asse 2 in territori dove siano presenti specifiche sensibilità ambientali, è previsto tra le altre metodiche di applicazione quella degli Accordi Agroambientali Locali, che rappresentano modelli di gestione territoriale delle Misure dell'Asse 2 basati su strategie elaborate localmente. Tali Accordi, realizzando gli interventi su base progettuale e concordata tra i soggetti aderenti, permettono di raggiungere un livello significativo in termini di estensione sul territorio interessato e di determinare un'applicazione di interventi/Azioni che produce impatti in grado di corrispondere alle specifiche sensibilità ambientali dei territori, massimizzando in tal modo gli effetti attesi.

L'applicazione degli Accordi, che riguarda in particolare impegni sottoscritti da Imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216, 221 è consentita nelle sole aree preferenziali ed è coerente con le altre programmazioni locali di interesse territoriale, gestite da altri Enti (Province, Parchi, ecc.), per la salvaguardia della biodiversità per la tutela dal degrado pedologico ed idrologico e di altre specifiche sensibilità ambientali.

L'adesione agli Accordi è volontaria. La possibilità di favorire la partecipazione volontaria aggregata all'attuazione di detti interventi/Azioni rappresenta un'opportunità da sostenere, assicurando adeguati livelli di priorità alle domande di soggetti che hanno sottoscritto gli Accordi Agroambientali Locali. L'attribuzione di dette priorità, da definire da parte delle Province insieme alle Comunità Montane, è obbligatoria.

Gli Accordi Agroambientali possono essere promossi da soggetti quali le Province, le Comunità Montane, i Comuni, gli enti di Gestione dei Parchi, i G.A.L., le Proprietà collettive, i Consorzi Agro-forestali, i singoli Imprenditori Agricoli o loro Associazioni.

Localizzazione

L'applicazione può essere riferita alle sole aree preferenziali previste dal presente Programma.

Condizioni e criteri

Gli Accordi Agroambientali Locali dovranno:

- essere attinenti a una o più sensibilità ambientali riconosciute dal PSR e dai PRIP e/o comunque dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;
- contenere la delimitazione delle parti di aree sensibili caratterizzate dalle criticità rilevate ("aree critiche");
- essere attinenti ad interventi/Azioni con impatti attesi in grado di risolvere/attenuare dette criticità;
- essere sottoscritti dagli imprenditori agro-forestali;
- riguardare un'estensione minima di superficie, o un numero minimo di UBA, suscettibile di essere assoggettata ad impegno all'interno dell'area critica;
- essere di durata minima quinquennale.

L'estensione minima di applicazione degli Accordi Agroambientali, deve risultare congrua in base a:

- estensione dell'area critica;
- caratteristiche della criticità considerata:
- livello di intensità di svolgimento delle pratiche agricole nell'area critica;
- caratteristiche delle Azioni che si intendono applicare.

In ogni caso l'estensione minima di applicazione degli Accordi non potrà mai essere inferiore al 40% dell'area critica.

La proposta di Accordo Agroambientale, sottoscritta dagli Imprenditori agricoli che intendono aderire, è trasmessa dai soggetti proponenti:

- ai Comuni interessati dalle delimitazioni delle "aree critiche",
- alle Amministrazioni Provinciali e alle Comunità Montane competenti,
- alla Regione Emilia-Romagna.

I Comuni sono tenuti alla pubblicizzazione della proposta di Accordo.

Ogni Provincia entro 90 giorni dalla pubblicizzazione, provvede all'approvazione per i territori di propria competenza, previa verifica, della proposta di Accordi in merito:

- alla coerenza con il contenuto del PTCP e dei piani di settore;
- alla coerenza con il PSR/PRIP;
- agli impatti attesi degli interventi/Azioni dell'accordo rispetto alle criticità rilevate.

La Provincia può sospendere i termini per l'approvazione degli Accordi Agroambientali Locali per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o integrazioni riguardanti i medesimi.

Per i casi di Accordi ricadenti in territori di più Comuni e/o di competenza di differenti Province, si evidenzia che ogni Comune interessato dalle delimitazioni dell'area critica è tenuto alla pubblicizzazione della Proposta di accordo, mentre ogni Provincia è tenuta all'approvazione dell'accordo per la parte riguardante il territorio di propria competenza.

La predisposizione delle graduatorie riguardanti gli interventi/azioni della "domanda di aiuto", è condizionata almeno all'avvenuta presentazione all'Amministrazione competente dell'approvazione della "proposta di Accordo Agroambientale Locale" all'atto della presentazione.

Il pagamento dei sostegni previsti è condizionato all'avvenuta approvazione dell'Accordo Agroambientale Locale, nonché, in caso di "domande di pagamento" per impegni pluriennali, al permanere in corso di validità dell'Accordo.

La Regione si riserva la facoltà di esprimere parere vincolante sulla coerenza e sulla congruità dell'accordo, prima dell'approvazione da parte delle Province.

Sostegni degli Accordi Agroambientali Locali

Gli interventi/Azioni oggetto dell'applicazione degli Accordi Agroambientali vengono supportati attraverso sostegni aggiuntivi, che sono corrisposti per i maggiori costi di transazione sostenuti dai beneficiari per la partecipazione all'Accordo. La corresponsione dei sostegni aggiuntivi non può in nessun caso portare al superamento dei massimali previsti dal Regolamento (CE) n. 1698/05.

Per ciascuna Azione, pertanto, si definisce uno specifico sostegno aggiuntivo (cfr. Allegato 4) che è limitato al 20% del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti da ciascun impegno, così come definito dall'art. 27, comma 10, ultimo sub-paragrafo del Regolamento (CE) n.1974/06. La somma degli specifici sostegni aggiuntivi che si determinano su una stessa superficie in virtù dell'attuazione di più Azioni non può in ogni caso superare il massimale di 120 euro/Ha/anno.

Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione delle Azioni della Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n.1698/05 dell'art. 39 del medesimo Regolamento.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l'Azione 2 "Produzione biologica" Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici "Praticoltura avvicendata +zootecnia" e/o "Pascolo Prato permanente + zootecnia" previsto dalle Misure 211 e 212 . Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici "Praticoltura avvicendata" e/o "Pascolo Prato permanente di montagna" di cui alle Misure 211 e 212.

Condizionalità

I beneficiari delle seguenti Misure, di cui all'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 1698/05:

- 211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- 212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
- 214 Pagamenti agroambientali;
- 215 Pagamenti per il benessere degli animali;
- 221 Imboschimenti di terreni agricoli:

sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n°30125 del 22 Dicembre 2009 e con Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 330 del 08/02/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, gli impegni delle Misure 214 "Pagamenti agroambientali", 215 "Pagamenti per il benessere degli animali" vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'art. 39, comma 3, dell'art. 40 comma 2 e dell'art. 47 comma 1 del Reg. (CE) 1698/05.

Tali pertinenti criteri e requisiti obbligatori rappresentano il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno e sono elencati, per Misura/Azione/Intervento, nel documento relativo a "Metodologia di calcolo dei sostegni delle Misure dell'Asse 2" di cui all'Allegato 3.

Si precisa, inoltre, che con l'approvazione del Reg. (CE) n . 73/09 non sono intervenute modifiche a carico dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori tali da cambiare il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni previsti dalle Misure dell'Asse 2.

Disposizioni specifiche per le Azioni 9 e 10 della Misura 214 e per l'Azione 3 della Misura 216

Ove non diversamente disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente, le superfici oggetto di realizzazione di elementi caratteristici del paesaggio agrario o le superfici a seminativo oggetto di ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali - Misure agro-ambientali del Regolamento (CEE) n.

2078/92, del Regolamento (CE) n. 1257/99, Misure agro-ambientali e Misura investimenti non produttivi del Regolamento (CE) 1698/05 - possono ritornare, al termine dell'impegno, ad essere pienamente disponibili e, pertanto, possono riacquisire lo stato di origine che le caratterizzava prima dell'adesione agli impegni stessi .

Contribuzione comunitaria

Il livello di contribuzione comunitaria è così determinato:

- per le risorse consolidate di cui alla tabella 6.2.1 fissato al 44% della Spesa Pubblica per tutte le Misure dell'Asse;
- per le risorse Health Check di cui alla tabella 6.2.2 fissato al 44% della Spesa Pubblica per tutte le Misure dell'Asse.

5.3.2.5 Quantificazione degli obiettivi - Indicatori di risultato

La quantificazione degli obiettivi a livello di Asse è riassunta dalla tabella seguente in cui sono riportati gli indicatori di risultato comuni.

I valori della tabella sono relativi alle sole Misure che concorrono direttamente al singolo indicatore, mentre altre Misure possono avere effetti indiretti.

Indicatori comuni

Codice	Indicatori di risultato	Valore obiettivo complessivo	Principali misure che concorrono al raggiungimento del valore obiettivo
6	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo:		
			211 - Indennità agricoltori zone montane
			212 - Indennità agricoltori altre aree svantaggiate
	alla biodiversità e la salvaguardia di habitat		214 - Pagamenti agroambientali (az.1, 2, 6, 8, 9, 10)
	agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha)		216 - Investimenti non produttivi
			221 - Imboschimento terreni agricoli
			226 - Interventi per la riduzione del rischio di incendio
			227 - Investimenti non produttivi forestali
		207.567	214 - Pagamenti agroambientali (az.1, 2, 3, 4, 8, 10)
	a migliorare la qualità dell'acqua (ha)		221 - Imboschimento terreni agricoli (az 1, 2)
			227 - Investimenti non produttivi forestali
			214 - Pagamenti agroambientali (az.1, 2, 3, 4, 8, 10)
	a migliorare la qualità del suolo (ha)	208.017	221 - Imboschimento terreni agricoli (Azioni 1, 2)
			226 - Interventi per la riduzione del rischio di incendio
			227 - Investimenti non produttivi forestali
			214 - Pagamenti agroambientali (Az.1, 2, 4, 8, 10)
	ad attenuare i cambiamenti climatici (ha)	201.214	221 - Imboschimento terreni agricoli (az.1, 2, 3)
			226 - Interventi per la riduzione del rischio di incendio
			227 - Investimenti non produttivi forestali

a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre (ha		211 - Indennità agricoltori zone montane 212 - Indennità agricoltori altre aree svantaggiate 214 - Pagamenti agroambientali
---	--	---

5.3.2.6 <u>MISURE PER L'UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE SUPERFICI AGRICOLE</u>

5.3.2.6.1 MISURA 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

Riferimento normativo

Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto i) - Sottosezione 1 Articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Le caratteristiche pedologiche e climatiche delle aree montane della Regione Emilia-Romagna, determinano, congiuntamente a un livello inadeguato di servizi e infrastrutture, forti condizioni di svantaggio che gravano sui risultati economici delle aziende agricole. Tali condizioni sono la principale causa dell'abbandono delle attività agricole e della relativa riduzione del presidio territoriale, i quali, a loro volta, producono impatti negativi sull'ambiente (erosione del suolo, dissesto idrogeologico, riduzione biodiversità, ecc.).

Permangono, infatti, forti condizioni di svantaggio in particolare nelle aree montane, individuate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 75/268/CEE.

Il principio per l'attuazione della Misura si fonda sul mantenimento delle aziende nelle aree montane, indipendentemente dal loro orientamento produttivo, quale condizione sufficiente per l'erogazione dei servizi ambientali utili al presidio territoriale, che vengono attuati attraverso l'applicazione della condizionalità del Regolamento (CE) n. 73/2009, così come recepito dal Decreto n° 30125 del 22 dicembre 2009 e con Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 330 del 08/02/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, al cui rispetto sono tenute le aziende che aderiscono alla Misura.

I recepimenti nazionali e regionali degli artt. 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 rivestono particolare importanza relativamente agli aspetti connessi alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio nelle aree montane e collinari. In particolare la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sono parte del gruppo di direttive dei Criteri di gestione obbligatoria del campo di condizionalità "Ambiente" che il Decreto nazionale sulla condizionalità norma specificamente in assenza di recepimenti regionali. La Regione Emilia-Romagna, inoltre, con Atto deliberativo di Giunta n. 330 del 08/02/2010 ha recepito il Decreto nazionale sulla condizionalità per cui è vietata in particolare "l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi" e di altri habitat fondamentali per la biodiversità quali zone umide, praterie e altre superfici permanentemente inerbite.

In riferimento alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative a:

- l'obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;
- l'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);
- al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

La Misura contribuisce all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Mantenere le attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate montane e collinari". La prosecuzione dell'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l'attuazione della condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l'ambiente e gli spazi naturali. Inoltre, attraverso la priorità attribuita alle aree agricole ad alto valore naturalistico la Misura concorre all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN)".

Obiettivi operativi

Compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.

Descrizione della Misura

L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone svantaggiate delle aree montane. Le Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n.1782/03. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale. In ogni caso per la concessione degli aiuti gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall'agricoltore per almeno cinque anni.

I sostegni vengono erogati in base ad un criterio per il quale le aziende di grandi estensioni vengono sostenute meno rispetto a quelle più piccole. E' ampia la tipologia aziendale che può avere accesso al regime di sostegno che comunque dovrà garantire una minima disponibilità di SAU e il rispetto della sola condizionalità.

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

Localizzazione

Le Misura si applica su tutto il territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e in quelle ad alto valore naturalistico.

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs n. 99/04.

Condizioni di ammissibilità

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende:

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU;
- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata;
- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda;
- l'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli nn. 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;
- i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno.

Priorità

La Misura è rivolta prioritariamente ad aziende ubicate:

- in aree agricole ad alto valore naturalistico, così come descritte nel capitolo "Zonizzazione" paragrafo
 4 "Zonizzazione ulteriore derivante dalle strategie comunitarie";
- nelle aree preferenziali.

L'applicazione della Misura può diversificarsi a livello locale, nei PRIP, attraverso l'attribuzione di specifici livelli di priorità. Le priorità potranno essere anche ulteriori rispetto a quelle prima menzionate ma sempre coerenti con le medesime. Inoltre, tali ulteriori priorità devono essere conformi con gli altri strumenti di programmazione territoriale presenti in Regione e coerenti con gli obiettivi della Misura.

Massimali

- 250 €/ Ha SAU per zone dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

Entità dell'aiuto

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata, è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

COLTURA	Sostegno massimo (€ha)
Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali	150
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100
Praticoltura avvicendata +zootecnia	200
Pascolo Prato permanente + zootecnia	150
Seminativi	150
Praticoltura avvicendata	100
Pascolo Prato permanente di montagna	100

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinati, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo/ha di S.A.U. previsto;
- per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;
- per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;

in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale.

CLASSI DI SUPERFICIE AZIENDALE (Ha)	RIDUZIONE SOSTEGNO MASSIMO/ha (%)
0 - 20	-
20 - 30	20
30 - 50	30

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

La presente Misura intende sostenere e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione, in generale favorendo il mantenimento delle aziende agricole e l'applicazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/03.

Descrizione delle operazioni in corso

Risultano ancora da corrispondere sostegni, in riferimento all'applicazione del Reg. (CE) n.1257/99 (Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura 2.e), pari a 3.450.163 €, di cui 1.518.072 € a carico del FEASR.

Quantificazione degli obiettivi

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Boo dette	Numero di aziende beneficiarie	3.056
Prodotto	Superficie agricola sovvenzionata	70.702
	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:	
Risultato	alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	70.702
	a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	70.702
	Ripristino della biodiversità	+ 3,2%
Impatto	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ettari)	18.382

5.3.2.6.2 MISURA 212 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane

Riferimento normativo

Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto ii) - Sottosezione 1 Articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Le caratteristiche pedologiche e climatiche delle aree collinari della Regione Emilia-Romagna, determinano, congiuntamente a un livello inadeguato di servizi e infrastrutture, forti condizioni di svantaggio che gravano sui risultati economici delle aziende agricole. Tali condizioni sono la principale causa dell'abbandono delle attività agricole e della relativa riduzione del presidio territoriale, i quali, a loro volta, producono impatti negativi sull'ambiente (erosione del suolo, dissesto idrogeologico, riduzione biodiversità, ecc.)

Permangono, infatti, forti condizioni di svantaggio in particolare nelle aree collinari, individuate in applicazione dell'articolo 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

Il principio per l'attuazione della Misura si fonda sul mantenimento delle aziende nelle aree collinari, indipendentemente dal loro orientamento produttivo, quale condizione sufficiente per l'erogazione dei servizi ambientali utili al presidio territoriale, che vengono attuati attraverso l'applicazione della condizionalità del Regolamento (CE) n. 73/2009, così come recepito dal Decreto n° 30125 del 22 dicembre 2009 e con Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 330 del 08/02/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, al cui rispetto sono tenute le aziende che aderiscono alla misura.

I recepimenti nazionali e regionali degli artt. 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 rivestono particolare importanza relativamente agli aspetti connessi alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio nelle aree montane e collinari. In particolare la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sono parte del gruppo di direttive dei Criteri di gestione obbligatoria del campo di condizionalità "Ambiente" che il Decreto nazionale sulla condizionalità norma specificamente in assenza di recepimenti regionali. La Regione Emilia-Romagna, inoltre, con Atto deliberativo di Giunta n. 223 del 26/2/2007 ha recepito il Decreto nazionale sulla condizionalità per cui in particolare è vietata "l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi" e di altri habitat fondamentali per la biodiversità quali zone umide, praterie e altre superfici permanentemente inerbite. In riferimento alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative a:

- l'obbligo di proteggere il pascolo permanente che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario
- l'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);
- al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

La Misura contribuisce all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Mantenere le attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate montane e collinari". La prosecuzione dell'attività agricola nelle zone svantaggiate di collina, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l'attuazione della condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l'ambiente e gli spazi naturali. Inoltre, attraverso la priorità attribuita alle aree agricole ad alto valore naturalistico la Misura concorre all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat

dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN)".

Obiettivi operativi

Compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree collinari caratterizzate da svantaggi naturali.

Descrizione delle Misura

L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone svantaggiate delle aree collinari. Le Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n.1782/03. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale. In ogni caso per la concessione degli aiuti gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall'agricoltore per almeno cinque anni.

I sostegni vengono erogati in base ad un criterio per il quale le aziende di grandi estensioni vengono sostenute meno rispetto a quelle più piccole. E' ampia la tipologia aziendale che può avere accesso al regime di sostegno che comunque dovrà garantire una minima disponibilità di SAU e il rispetto della sola condizionalità.

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

Localizzazione

La Misura si applica su tutto il territorio regionale collinare, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art.50, paragrafo 3, comma a) Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e in quelle ad alto valore naturalistico.

Sono escluse dall'applicazione le zone classificate svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della Direttiva 75/268/CEE, che ricadono nelle aree di cui all'art.50, paragrafo 3, comma b) Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs n. 99/04.

Condizioni di ammissibilità

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende:

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU;
- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata;
- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda;
- l'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli nn. 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;

 i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno.

Priorità

La Misura è rivolta prioritariamente ad aziende ubicate:

- in aree agricole ad alto valore naturalistico, così come descritte nel capitolo "Zonizzazione" paragrafo 4 "Zonizzazione ulteriore derivante dalle strategie comunitarie";
- nelle aree preferenziali.

L'applicazione della Misura può diversificarsi a livello locale attraverso l'attribuzione di specifici livelli di priorità. Le priorità potranno essere anche ulteriori rispetto a quelle prima menzionate, ma sempre coerenti con le medesime. Inoltre, tali ulteriori priorità devono essere conformi con gli altri strumenti di programmazione territoriale presenti in Regione, e coerenti con gli obiettivi della Misura.

Massimali

150 €/Ha per zone dell'art.3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

Entità dell'aiuto

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata, è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

COLTURA	Sostegno massimo (€ha)
Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali	150
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100
Praticoltura avvicendata +zootecnia	150
Pascolo Prato permanente + zootecnia	150
Seminativi	150
Praticoltura avvicendata	100
Pascolo Prato permanente di montagna	100

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinate, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo/ha di S.A.U. previsto;
- per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;
- per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;
- in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale.

CLASSI DI SUPERFICIE AZIENDALE (Ha)	RIDUZIONE SOSTEGNO MASSIMO/ha (%)
0 - 20	-
20 - 30	20
30 - 50	30

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

La presente Misura intende sostenere e favorire uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione, in generale promuovendo il mantenimento delle aziende agricole e l'applicazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/03.

Descrizione delle operazioni in corso

Risultano ancora da corrispondere sostegni, in riferimento all'applicazione del Reg. (CE) n.1257/99 (Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura 2.e), pari a 507.038 \in , di cui 223.097 \in a carico del FEASR .

Quantificazione degli obiettivi

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007- 2013
5 1 "	Numero di aziende beneficiarie	532
Prodotto	Superficie agricola sovvenzionata	12.506
	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:	
Risultato	alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	12.506
	a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	12.506
	Ripristino della biodiversità	+ 3,2%
Impatto	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ettari)	3.251

5.3.2.6.3 MISURA 214 - Pagamenti agroambientali

Riferimento normativo

Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36, lettera a), punto iv) - Sottosezione 1, Articolo 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Dalla valutazione delle interazioni esistenti tra l'esercizio dell'attività agricola e le principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio) emerge la necessità di predisporre interventi finalizzati, da un lato, a contenere i fattori di pressione ambientale generati dal settore primario e, dall'altro, ad incoraggiare la diffusione di alcune forme sostenibili di agricoltura, in grado di generare impatti positivi sulle risorse ambientali.

Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse

La Misura in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

L'apporto di ciascuna Azione al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'Asse 2 è contenuto nelle singole schede.

Descrizione della Misura

La Misura prevede le seguenti Azioni:

- Azione 1 "Produzione integrata"
- Azione 2 "Produzione biologica"
- Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque"
- Azione 4 "Incremento della sostanza organica"
- Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono"
- Azione 6 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione"
- Azione 7 "Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati"
- Azione 8 "Regime sodivo e praticoltura estensiva"
- Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"
- Azione 10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Si rimanda alle relative schede per una descrizione dettagliata degli interventi previsti.

Condizionalità

Gli aderenti alle Azioni della Misura 214 sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n° 30125 del 22 dicembre 2009 e dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 330 del 08/02/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009.

Dal punto di vista del rispetto dei requisiti di condizionalità (Regolamento (CE) n.73/2009), l'obbligo di adeguamento è previsto per le sole aziende che hanno iniziato il periodo di impegno dal 01/11/2005. Le aziende aderenti ai bandi precedenti mantengono il solo obbligo di rispetto delle norme di Buona pratica agricola usuale definita in ambito PSR 2000-2006.

Le Azioni prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli artt. 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009

e s.m.i., requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

Di seguito si riportano i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari:

a) Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

Obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti

Il DPR n. 290/01 prevede l'obbligo di possedere una autorizzazione, il "patentino", per l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn).

L'acquisto e l'impiego prodotti fitosanitari T+, T e Xn è subordinato al possesso del patentino da parte del titolare o di altre persone che hanno rapporti codificati con l'azienda (es. dipendenti, contoterzisti, ecc.).

Obbligo di formazione

L'obbligo di formazione è soddisfatto con il possesso del patentino sulla base di quanto riportato nel paragrafo precedente. Infatti il patentino viene rilasciato solo a fronte di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione specifico.

Magazzinaggio in condizioni di sicurezza

La conservazione dei contenitori di prodotti fitosanitari deve seguire le seguenti norme :

- disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc.., da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari; la porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave (in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini, animali) e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose (es. la scritta "veleno" e l'immagine di un teschio);
- qualora non sia possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari (es. aziende di piccole dimensioni), questi si possono conservare nei due seguenti modi:
 - entro un apposito recinto munito di porta e serratura, all'interno del magazzino ove però non possono essere conservati alimenti, bevande, mangimi, ecc...;
 - chiusi a chiave dentro un armadio in metallo (perchè facilmente pulibile e non assorbe eventuali gocciolamenti dalle confezioni) dotato di idonee feritoie. Anche sulla porta del recinto o dell'armadio è necessario segnalare chiaramente la presenza di sostanze pericolose.

Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione: rilascio di attestato almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da tecnico.

Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

Verifica del rispetto delle distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

b) Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti:

1. Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di concimi azotati

Riferimenti normativi nazionali vigenti

- DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
- D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.

Riferimenti di Piano regionale vigenti: Delimitazione Zone Vulnerabili ai Nitrati

- Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n.40 del 21/12/2005: Titolo III,
- Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica, Art.30. Delimitazione delle Zone Vulnerabili ai nitrati.

Riferimenti normativi regionali di recente emanazione

- a) Deliberazione dell' Assemblea Legislativa della RER 16 gennaio 2007, n.96:"Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola Criteri e norme tecniche generali" (proposta della Giunta regionale in data 21 novembre 2006, n.1608; pubblicata sul BUR ER 2 febbraio 2007, n.16);
- b) Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Capo III Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"(pubblicata sul BUR ER 6 febbraio 2007, n.30).
- c) Determina della Direzione Generale Ambiente n° 002184 del 04/03/2008: "Circolare esplicativa attuazione del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007 n° 96";
- d) Determina della Direzione Generale Ambiente n° 7609 del 04/08/2009: Approvazione della circolare "Casi e condizioni di semplificazione delle procedure di comunicazione e integrazioni in merito all'attuazione della Delibera di Assemblea Legislativa 16 gennaio 2007 n° 96.

2. Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa, e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo.

Riferimenti legislativi nazionali:

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986.

Riferimenti normativi regionali vigenti:

- Deliberazione di G.R. 30 dicembre 2004, n.2773: "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura".
- Deliberazione di G.R. del 7 novembre 2005: "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura"

3. Norme inerenti l'Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari

Riferimenti normativi nazionali vigenti

- Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. ambiente), recante norme in materia ambientale;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005.

Riferimenti normativi regionali

Delibera G.R. 9 ottobre 2006, n 1395: D.Lgs. 152/2006, art. 112. Prime disposizioni tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.

Localizzazione

La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura", della "collina" e della "montagna", come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede.

Inoltre, con l'obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, per alcune Azioni, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l'applicazione della Misura.

Beneficiari

Possono beneficiare dei sostegni di cui alla presente Misura gli imprenditori agricoli ai sensi del'articolo 2135 del Codice Civile, salvo alcuni casi particolari di cui viene data descrizione nelle schede di Azione.

Entità dell'aiuto

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l'Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazione si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione.

A proposito della differenziazione degli aiuti si precisa, in particolare, che per le Azioni 1, 2, 8 e 9 si è scelto di riconoscere, quale effetto incentivante all'applicazione delle stesse, un livello di aiuto maggiorato fino ad un massimo del 10% (cfr. schede di Azioni) per le superfici ricadenti in Rete Natura 2000. L'obiettivo di tale aumento è quello di potenziare, nell'ambito dei territori ricadenti nelle suddette aree, le esternalità positive connesse all'applicazione delle Azioni in questione, anche in considerazione della scelta di non attivare (visto il basso livello di aiuto che si poteva riconoscere agli impegni connessi all'attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) la Misura 213 - Indennità Natura 2000.

Inoltre, nell'ambito dell'Azione 2, gli aiuti concessi alle superfici foraggere sono incrementati del 10% rispetto a quanto stabilito nella prima fase di stesura del presente Programma. Tale aumento trova, principalmente, giustificazione nel fatto che i livelli di aiuto, così come precedentemente stabiliti, non coprono in maniera adeguata i maggiori costi connessi all'applicazione del metodo biologico. Inoltre, si ritiene che un maggiore livello di aiuto possa favorire l'adesione delle aziende zootecniche, potenziando quindi i molteplici effetti positivi connessi all'allevamento biologico, in particolare quelli relativi all'estensivizzazione che contribuscono anche a mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

In entrambi i casi, il sostegno maggiorato è compreso nel costo di ottemperanza (calcolato nell'Allegato 3 al PSR "Metodologia di calcolo dei sostegni delle Misure dell'Asse 2") di ciascuna Azione e nei massimali stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005. Pertanto l'aiuto così incrementato non eccede mai il costo di ottemperanza già calcolato e non supera mai i massimali stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 di seguito riportati, anche in caso di applicazioni sulla stessa superficie di più azioni o più misure.

Massimali

- Colture annuali: 600 €/ha

- Colture perenni specializzate: 900 €/ha

Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA

Descrizione delle operazioni in corso

Risultano, in riferimento all'applicazione del Reg. (CE) n.1257/99 (Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura 2.f), trascinamenti sul periodo 2007-2013 pari a 139.782.956 € di spesa pubblica (di cui 61.504.500 € a carico del FEASR).

Per le voci "Condizioni di ammissibilità", "Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico" si rimanda al dettaglio contenuto nelle specifiche schede di Azione.

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	16.768
	Superficie totale interessata dal sostegno agro ambientale (ha)	301.822
Prodotto	Numero totale di contratti	18.864
	Superficie fisica interessata dal sostegno agro ambientale (ha)	298.803
	Numero di interventi relativi alle risorse genetiche	15 progetti (Az. 7)
	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo (ha):	
	alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha)	189.879
Risultato	a migliorare la qualità dell'acqua (ha)	201.566
	ad attenuare i cambiamenti climatici (ha)	194.568
	a migliorare la qualità del suolo (ha)	201.511
	a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre (ha)	24.737
	Ripristino della biodiversità	+ 3,2%
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha):	44.870
	Incremento di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha)	6.157
	Miglioramento della qualità delle acque: variazione del carico lordo dei macronutrienti	
Impatto	Variazione del carico lordo unitario (Kg/ha) di azoto nelle superfici oggetto di intervento	- 52,2
	- Variazione del carico lordo unitario (Kg/ha) di azoto nella regione	- 9,4
	- Variazione del carico lordo unitario (Kg/ha) di fosforo nelle superfici oggetto di intervento	- 33
	 Variazione del carico lordo unitario (Kg/ha) di fosforo nella regione 	- 5,9
	- Variazione del carico tal quale (Kg/ha) di fitofarmaci nella regione	-1,45

Indicatori supplementari regionali

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di capi (UBA) di razze autoctone sotto contratto che contribuiscono al mantenimento/incremento della consistenza del patrimonio zootecnico regionale in via di estinzione"	18.267
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici - effetto serra (tCO ₂ /anno)	42.612
	Riduzione dell'erosione idrica superficiale (%)	- 16,6
	Mantenimento e valorizzazione dei paesaggi	n.d.
	Incremento della sostanza organica nei terreni (%)	n.d.
Impatto	Riduzione dell'indice di rilascio di azoto nelle aree oggetto di impegno agroambientale (%)	- 23
	Riduzione dell'indice di rilascio di azoto nella regione (%)	- 2,4
	Riduzione dell'indice di rilascio dei fitofarmaci ponderato per la tossicità cronica (%)	- 7,2
	Riduzione dei prodotti fitosanitari classificati come tossici (%)	- 90
	Riduzione dei prodotti fitosanitari con frasi di rischio R40 o R63 (%)	- 90

n.d.= non determinato.

AZIONE 1 - Produzione integrata

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La Regione Emilia-Romagna presenta livelli di pressione agricola (utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci tossici) rilevanti, seppur con notevoli differenziazioni territoriali, in rapporto alla distribuzione degli orientamenti produttivi prevalenti.

In considerazione degli effetti che l'agricoltura ha determinato o potrebbe determinare sulle principali componenti ambientali (in particolare: bassa qualità di alcuni corpi idrici, dispersione della risorsa idrica, erosione superficiale dei suoli e ridotti tenori di sostanza organica, ecc.) o sugli operatori agricoli e la popolazione in aree a alta concentrazione di colture a elevato impiego di fitofarmaci (frutticole e vite), si ritiene necessario consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale.

L'Azione "Produzione integrata", in particolare, si presta alla adozione anche su aree piuttosto vaste e può rappresentare anche in futuro l'elemento base di accordi agroambientali, parte integrante di interventi localizzati su aree sensibili dal punto di vista ambientale quali le aree preferenziali.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione "Produzione integrata" partecipa agli obiettivi specifici dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela della risorsa suolo", in quanto, grazie alle azioni di sostegno al mantenimento e all'introduzione di tecniche di produzione sostenibili, ridurrà i livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli inputs di origine agricola, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio ambientale. Da questo punto di vista i rapporti di valutazione intermedia e finale del PRSR hanno evidenziato, per la produzione integrata nel confronto con la Buona Pratica Agricola Usuale i seguenti risultati:

- <u>per i prodotti fitosanitari</u>: è stata rilevata una riduzione media delle quantità impiegate del 20-35 % ed ulteriori importanti vantaggi in termini di minore impatto sulla salute umana (dei produttori in primo luogo) e sull'ambiente, grazie alla selezione dei prodotti impiegati quali, a titolo d'esempio, una riduzione dei prodotti a elevata e media tossicità acuta compresa tra il 70 ed il 90% ed una riduzione dei prodotti a elevata tossicità cronica (cioè a potenziale rischio di carcenogenesi, mutagenesi e teratogenesi) fra il 40 e il 95%
- <u>per i fertilizzanti</u>: è stata rilevata una riduzione quantitativa media del 30-45 % delle quantità impiegate di macroelementi (N, P e K); anche in questo caso sono poi stati ottenuti ulteriori vantaggi dovuti a metodi ed epoche di applicazione (es.: epoca e frazionamento fertilizzanti) che determinano un minore rilascio nelle falde pari a circa il 40% per l'azoto ed il 60% per fosforo.

La azione Produzione integrata partecipa, inoltre, all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Cambiamento climatico e qualità dell'aria" incentivando una riduzione dei livelli di fertilizzanti azotati. Contribuisce, infine, all'obiettivo specifico di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" promuovendo la diversificazione dell'ecosistema dei terreni agricoli.

Obiettivi operativi

- Sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di inputs agricoli finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli e alla tutela della qualità della risorsa idrica;
- Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 1 della Misura 214

Azioni chiave connesse alla sfida "Gestione delle risorse idriche"

L'Azione 1 "Produzione Integrata" contribuisce alla sfida "Gestione delle risorse idriche" attraverso le operazioni connesse alle "Pratiche di gestione del suolo (per esempio metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture)" e alle "Tecnologie per il risparmio idrico (per es. Sistemi di irrigazione efficienti)".

Descrizione dell'Azione

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sulla intera superficie aziendale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione ("Norme generali" e "Norme di coltura), per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti ed approvati. Tali Disciplinari sono basati sui criteri di seguito elencati, stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 09/12/2003 e successive modifiche e sulle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2722 del 17/04/2008. I Disciplinari sono sottoposti a parere di conformità secondo le procedure stabilite nello stesso DM 2722/2008.

L'Azione 1 – Produzione integrata viene diversificata in due sottoazioni:

- introduzione: per aziende al primo quinquennio di adesione alla azione Produzione integrata;
- mantenimento: per aziende aderenti alla azione Produzione integrata nei quinquenni successivi al primo quinquennio di impegno, anche se attuato in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99.

Il periodo minimo di adesione è di 5 anni.

Le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata. Nel caso di approvazione di disciplinari riferiti a nuove colture, l'obbligo di adesione delle superfici investite con le colture oggetto dei nuovi disciplinari si applica a partire dalla prima annata agraria successiva a quella di approvazione.

Il sistema di produzione integrata può essere significativamente potenziato da azioni complementari e sinergiche (es. cover crops, inerbimento totale, strategie di difesa più avanzate, ecc.), che dovrebbero preferibilmente essere adottate contemporaneamente alla stessa produzione integrata; in questo caso i maggiori impegni potranno essere utilizzati sia ai fini della selezione delle domande in fase di ammissione, che per la concessione di sostegni maggiori (cumulati per ogni impegno aggiuntivo fino ai massimali consentiti).

Specifiche indicazioni tecniche per la Azione 1 - Produzione integrata vengono di seguito richiamate:

A) Successione colturale

Le aziende aderenti sono tenute alla adozione di una rotazione quadriennale di almeno tre diverse colture. E' fatto di norma divieto del ristoppio.

A questo proposito si specifica che:

- ai fini del ristoppio, i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo) sono considerati colture analoghe e quindi non possono succedersi fra loro, con l'eccezione delle zone di collina e montagna dove è possibile effettuare la successione grano-orzo a seguito dell'erba medica o altro prato poliennale al massimo una volta nel quinquennio di impegno;

- le "Norme generali" e le "Norme di coltura" dei DPI dispongono specifici intervalli di attesa per il ritorno della medesima coltura sulla stessa superfice e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture.

B) Fertilizzazione

I DPI che le aziende sono tenute a rispettare, vengono predisposti nel rispetto dei seguenti principi, fermo restando comunque l'obbligo del rispetto dei quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE:

- B.1) definizione dei quantitativi massimi distribuibili per coltura dei macro elementi nutritivi, inclusi quelli di origine organica, sulla base delle asportazioni e delle risorse (stimate in base alle analisi del suolo, delle precessioni colturali, delle piogge che determinano lisciviazione nel periodo invernale, ecc.) e dei massimali indicati nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI; l'obbiettivo è di minimizzare gli impieghi di N, P e K in funzione delle esigenze delle colture e delle condizioni pedoclimatiche riducendo mediamente del 30% le quantità impiegate rispetto ai limiti cogenti normalmente praticati per le colture in questione nelle zone considerate e che, in ogni caso, rispettano gli obblighi della baseline, come descritta nell'Allegato 3) al punto 15 e come da esempi riportati in Allegato 6; ne deriva, per la azienda aderente alla misura, l'obbligo a rispettare i quantitativi massimi calcolati con il bilancio o, se inferiore, il massimale assoluto riportato nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI;
- B.2) definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in funzione delle loro caratteristiche e dell'andamento climatico; l'obbiettivo specifico è aumentare l'efficacia dei fertilizzanti e di ridurre al massimo i rischi di lisciviazione e quindi i rilasci in falda di almeno il 40% rispetto agli standard di riferimento; ne deriva, per la azienda aderente alla misura l'obbligo a rispettare i vincoli di distribuzione di N, P e K nelle epoche e con specifici limiti massimi per ciascuna distribuzione (frazionamento);
- B.3) impiego razionale dei effluenti zootecnci liquidi e palabili e degli ammendanti organici con particolare riferimento alle epoche di distribuzione che condizionano la efficienza nell'assorbimento degli elementi nutritivi; vengono ammesse le distribuzioni nelle sole epoche corrispondenti a livelli di efficienza media e alta, con l'obbiettivo di ridurre il rischio di perdite in acque superficiali e profonde del 30% circa; ne deriva, per la azienda aderente alla misura, l'obbligo a rispettare i vincoli temporali e le modalità di distribuzione specifiche per la fertilizzazione organica riportati nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI.

C) Irrigazione

I DPI (nelle"Norme generali" e "Norme di coltura") indicano l'impegno delle aziende a adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di distribuibili (basato su condizioni meteoclimatiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). Per le aziende che non elaborano un bilancio idrico semplificato i disciplinari regionali definiscono il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento in funzione delle condizioni pedologiche aziendali e l'obbligo a attenersi ai vincoli dei bollettini provinciali. L'obiettivo specifico è quello di ridurre gli sprechi della risorsa idrica e nel contempo di agire sinergicamente per la riduzione della lisciviazione dei nutrienti, delle problematiche fitosanitarie, nonché di contribuire anche alla qualità dei prodotti.

D) Gestione del suolo

I DPI (nelle"Norme generali" e "Norme di coltura") riportano l'impegno delle aziende a rispettare i seguenti vincoli in funzione dei diversi obbiettivi specifici indicati

D.1) Collina: per contenere i rischi di erosione superficiale o per movimenti di massa.

Lavorazioni e sistemazioni:

- nei suoli con pendenza media superiore al 30% è vietata la lavorazione.

Per le sole colture erbacee poliennali è ammessa la esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- scarificature dei prati di foraggere per il rinnovo/rottura del cotico;
- lavorazioni di impianto, come per appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%.

Per le restanti colture annuali è ammessa la sola semina su sodo o con minima lavorazione;

- nei suoli con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m; inoltre, la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta entro 60 m, mediante l'apertura di solchi acquai per la regimazione idrica.
- copertura vegetale dei suoli per pendenze medie oltre il 10%, con le seguenti modalità:
 - colture arboree: obbligo inerbimento delle interfile nel periodo invernale;
 - altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o cover crops) nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali.

D.2) Pianura: per contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi

- copertura vegetale dei suoli con contenuto di argilla inferiore al 18%, con le seguenti modalità:
 - colture arboree: obbligo inerbimento delle interfile nel periodo invernale;
 - altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o cover crops) nel periodo autunnoinvernale su almeno il 50% dei suoli aziendali.

E) Difesa e controllo delle infestanti

I programmi di difesa e controllo integrato delle infestanti vengono realizzati attraverso la definizione di "Norme generali" e di specifiche tabelle riportate nelle "Norme di coltura" predisposte in coerenza con i principi e i criteri generali stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 09/12/2003 e successive modifiche e sulle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture: difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" approvate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2722 del 17/04/2008. I Disciplinari sono sottoposti a parere di conformità secondo le procedure stabilite nello stesso DM 2722/2008.

La difesa fitosanitaria deve quindi essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza.

Quando sono possibili tecniche o strategie diverse (ad esempio preventive), sono privilegiate quelle agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minore impatto ambientale, nel quadro dei principi della agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi è limitato ai casi dove non sia disponibile un'efficace alternativa biologica o agronomica.

In sintesi si prevede che la corretta gestione fitoiatrica sia basata su due specifici momenti decisionali e sul controllo e la taratura delle irroratrici:

E.1) necessità o meno di intervenire e scelta del momento ottimale:

I DPI contengono criteri di intervento e giustificazione basati sui seguenti principi:

- gli interventi fitoiatrici sono giustificati in funzione della stima del rischio di danno; la valutazione del rischio avviene attraverso adeguati sistemi di accertamento e monitoraggio che dipendono dalle variabili bio-epidemiologiche e di pericolosità degli agenti dannosi.
- l'individuazione dei momenti e delle strategie di intervento più opportune variano in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle avversità: la giustificazione degli interventi deve essere conseguente ad osservazioni aziendali o a valutazione di carattere zonale per aree omogenee (in questo ultimo caso riportate su bollettini pubblici).

Le aziende aderenti alla misura sono soggette quindi l'obbligo a rispettare i criteri di intervento e giustificazione degli interventi (campionamento, soglie, bollettini) riportate per ciascuna avversità nelle specifiche tabelle delle "Norme di coltura" dei DPI.

E.2) individuazione dei mezzi di difesa:

I DPI riportano, nelle specifiche tabelle delle "Norme di coltura", i mezzi di difesa utilizzabili dalla aziende aderenti contro le avversità delle colture e le relative eventuali ulteriori restrizioni (es. numero max di interventi per ciascun principio attivo); le scelte contenute nei DPI si basano sui seguenti principi:

- sono ottimizzate le quantità e le modalità di distribuzione dei fitofarmaci; in questo senso viene limitato il numero degli interventi e privilegiate le tecniche che consentono di ridurre le quantità di principio attivo distribuite per ettaro (es. localizzazione o microdosi);
- vengono scelti i mezzi di difesa privilegiando, innanzi tutto, quelli a minor impatto ambientale (agronomici, fisici, biologici ecc.) e poi, tra i prodotti di sintesi, dando priorità a quelli che, avendo una buona efficacia, abbiano il miglior profilo ecotossicologico in termini di:
 - tossicità acuta o cronica per l'uomo,
 - dannosità sull'agroecosistema,
 - rischi di residui negli alimenti,
 - comportamento nell'ambiente.

E.3) *controllo e taratura delle irroratrici*:

Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari delle aziende aderenti devono essere essere sottoposte a controllo e taratura secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1202/1999 e successive modificazioni ed aggiornamenti; il controllo e taratura dovrà essere eseguito ad intervalli massimi 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti.

F) Gestione delle tare

Le aziende aderenti sono soggette al divieto all'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulle tare aziendali, ad eccezione di interventi con prodotti sistemici a basso impatto ambientale, specificamente indicati nelle "Norme generali" dei DPI.

G) Adempimenti di gestione aziendale

Le aziende aderenti sono tenute, secondo quanto indicato nei DPI e nello specifico "Manuale di compilazione delle schede" ad eseguire:

- G.1) la registrazione sulle schede di campo degli interventi fitosanitari (e degli ulteriori elementi di giustificazione dei trattamenti), degli interventi di fertilizzazione ed agronomici e la redazione dei piani fertilizzazione;
- G.2) la registrazione di inventario iniziale e gli acquisti nelle schede di magazzino (prodotti fitosanitari e fertilizzanti).

H) Specifiche indicazioni tecniche per azione supplementare di difesa integrata avanzata (DIA)

Le norme tecniche di difesa integrata avanzata sono definite per coltura nell'ambito dei Disciplinari di Produzione Integrata. Tali norme si riferiscono, in particolare, alle pomacee, drupacee e vite. A titolo di esempio di seguito si descrivono norme di difesa integrata avanzata per il pesco e per le pomacee:

- Controllo avanzato lepidotteri pesco: riduzione o eliminazione degli esteri fosforici con impiego della confusione sessuale e Bacillus thuringensis;
- Controllo avanzato lepidotteri pomacee: riduzione o eliminazione degli esteri fosforici con impiego della confusione sessuale, virus della granulosi e *Bacillus thuringensis*;

Per aderire alla DIA occorre che siano adottate sia le norme tecniche di coltura previste per la produzione integrata sia le norme tecniche specifiche DIA; tali norme tecniche specifiche si devono intendere come restrittive rispetto alle norme di coltura previste per la produzione integrata.

E' prevista la possibilità di disimpegno volontario annuale (da comunicare da parte del beneficiario all'Organismo Pagatore, agli organismi di controllo e al Servizio Fitosanitario). In tale caso viene concesso il sostegno disposto della produzione integrata.

Localizzazione

L'Azione Produzione Integrata e l'Azione Produzione Integrata congiunta a quella supplementare di difesa integrata avanzata (DIA), possono essere adottate in tutto il territorio regionale.

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n.17 e 34 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005:
- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia.

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che conducono aziende collocate sul territorio regionale con priorità per le aziende che aderiscono:

- al primo quinquennio di adesione (sotto azione "Introduzione")
- alle O.P./A.O.P

In ogni caso, tali priorità sono assegnate in subordine alle priorità territoriali, così come definite dai <u>criteri di priorità</u> nel paragrafo 5.3.2.4 "Principi generali di attuazione dell'Asse".

Condizioni di ammissibilità

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di S.A.U., oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo a PLV maggiore di 4.000 €/ha. Le superfici su cui insistono le colture definite dal Reg. CE 1234/07 Allegato 1 − parte IX potranno beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per l'intervento 1 "Produzione integrata", disposti dalla Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP in attuazione del medesimo Reg. CE 1234/07.

Entità e intensità dell'aiuto

Introduzione Produzione Integrata (IPI) – Euro/Ha/anno

•	Seminativi e Foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e Castagno	Vite e frutti- feri minori	Arboree principali
	110	209	275	330	440	528

Mantenimento Produzione Integrata (MPI) – Euro/Ha/anno

Seminativi e	Rietola		Vite e frutti-	Arboree	
Foraggere			feri minori	principali	
77	150	230	230	320	390

Il sostegno previsto per le superfici foraggere è prioritariamente concesso qualora esse siano destinate alle produzioni di qualità regolamentata di cui alla L.R. 33/2002 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare".

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10% secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono.

Introduzione Produzione Integrata (IPI) nellearee della Rete Natura 2000– Euro/Ha/anno

Seminativi e Foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e Castagno	Vite e frutti- feri minori	Arboree principali
121	229	302	363	484	580

Mantenimento Produzione Integrata (MPI) nelle aree della Rete Natura 2000– Euro/Ha/anno

Seminativi e Foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	ann. Castagno		Arboree principali
84	165	253	253	352	429

Difesa Integrata Avanzata (DIA)

Il sostegno per le superfici investite a pomacee, drupacee e vite, oggetto della DIA, è integrato per un valore di 150 Euro/Ha/anno, in aggiunta a quello previsto per le due sottoazioni "Introduzione" e "Mantenimento". Il sostegno integrativo non è concesso nelle annualità oggetto di disimpegno volontario annuale.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agroambientali relativi alla Azione Produzione Integrata (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza". La presente azione è inoltre applicabile sulle medesime superfici oggetto di applicazione delle Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque" o 4 "Incremento della sostanza organica". Gli impegni previsti per l'applicazione dell'Azione 1 "Produzione Integrata" non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni delle azioni 3 e 4 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente azione con gli aiuti connessi alla applicazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/09, al momento non esiste alcuna sovrapposizione. Le norme previste per l'applicazione dell'art. 68 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche dell'azione 1 della misura 214 Pagamenti agroambientali. Qualora venissero finanziati interventi parzialmente

sovrapponibili verrà applicata, verificandola a livello aziendale, o la clausola di esclusione del doppio finanziamento o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni.

In base a quanto stabilito dal PSN per la demarcazione tra gli impegni della presente Azione e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg.(CE) 1234/07, si precisa che:

- non è prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dalla presente Azione;
- la presente Azione non è, in alcun caso, attivata per le aziende che aderiscono alle O.P./A.O.P limitatamente alle colture di cui al Reg.(CE) 1234/07 Allegato 1– parte IX;
- i livelli di remunerazione degli impegni della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP sono quelli stabiliti per l'applicazione della presente azione.

Pertanto, ai fini dei pagamenti alle aziende che aderiscono alla produzione integrata di cui alla Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg.(CE) 1234/07, si stabilisce che le superfici interessate dalle colture di cui al Reg.(CE) 1234/07 Allegato 1– parte IX potranno beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti dai programmi operativi delle OP/AOP, che attuano il medesimo Reg. CE 1234/07, per l'intervento 1 "Produzione integrata", disposti dalla Disciplina ambientale. Infine, si evidenzia che alcuni impegni della presente Azione, sebbene siano stati definiti al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'art. 39, comma 3, dell'art. 40 comma 2 e dell'art. 47 comma 1 del Reg. (CE) 1698/05, non sono stati oggetto del calcolo dei costi di ottemperanza di cui all'allegato 3 e pertanto non sono oggetto dei sostegni finanziari previsti dalla presente azione. Tali impegni, sono attualmente i seguenti: A) Successione colturale; C) Irrigazione; D) Gestione del suolo; F) Gestione delle tare.

AZIONE 2 - Produzione biologica

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La Regione Emilia-Romagna presenta livelli di pressione agricola (utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci tossici) sulla qualità della risorsa idrica più elevati rispetto ai valori medi nazionali, seppur con notevoli differenziazioni territoriali. Gli stessi fenomeni di contaminazione di origine agricola colpiscono negativamente anche la qualità dei suoli, cui si deve aggiungere il dato dei contenuti di sostanza organica nel suolo che si attesta su valori medio-bassi. La principale risposta a tali problematiche è quella di consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale, anche alla luce dei positivi risultati ottenuti nella precedente programmazione, sotto il profilo ambientale (riduzione impiego input e minori impatti quali-quantitativi su acque e suolo), qualitativo (sanitario e organolettico) ed economico (soprattutto in termini di valorizzazione commerciale).

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione "Produzione biologica" partecipa agli obiettivi specifici dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela della risorsa suolo", in quanto grazie alle azioni di sostegno per il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione sostenibili ridurrà i livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli inputs di origine agricola, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio ambientale. Partecipa, inoltre, all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Cambiamento climatico e qualità dell'aria" incentivando una riduzione dei livelli di fertilizzanti azotati. Contribuisce, infine, all'obiettivo specifico di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" promuovendo la diversificazione dell'ecosistema dei terreni agricoli.

Obiettivi operativi

- Sostegno all'adozione di tecniche di produzione biologica che riducano l'impiego di inputs agricoli finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli, alla tutela della qualità della risorsa idrica;
- Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE – dell'Azione 2 della Misura 214

Azioni chiave connesse alla sfida "Gestione delle risorse idriche"

L'Azione 2 "Produzione Biologica" contribuisce alla sfida Gestione delle risorse idriche attraverso le operazioni connesse alle "Pratiche di gestione del suolo (per esempio metodi di dissodamento, rotazione diversificata delle colture)" e alle "Tecnologie per il risparmio idrico (per es. Sistemi di irrigazione efficienti)"

Descrizione dell'Azione

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o all'intero allevamento animale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/07 e successive modificazioni.

Sulle superfici di pianura, ad esclusione di quelle ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, è richiesta l'adesione obbligatoria dell'Azione 9 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario e/o dell'Azione 10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali e/o della Misura 216 Azione 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, su almeno il 5% della S.A.U. ricadente in tali aree, pena l'esclusione dal regime di sostegno e di impegni della presente azione. A tal proposito si stabilisce che una azienda non è tenuta a tale adesione obbligatoria, se più del 50% delle superci di pianura ricadono in aree della Rete Natura 2000

Sono richiesti, inoltre, ulteriori adempimenti tecnici rispetto alle norme contenute nel Reg. (CE) n. 834/07 e successive modificazioni:

- Irrigazione secondo le modalità prescritte per la presente Misura per l'Azione Produzione integrata.
- Utilizzo di macchine distributrici di fitofarmaci controllate e tarate secondo le modalità prescritte dalla presente Misura per l'Azione Produzione integrata.
- Gestione del suolo secondo le modalità disposte dalla presente Misura per l'Azione Produzione integrata.

Per il rispetto di tali norme tecniche ulteriori le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata.

L'Azione viene diversificata in due sottoazioni:

- introduzione: per aziende al primo quinquennio di adesione
- mantenimento: per aziende aderenti ad annualità successive al primo quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92, e del Regolamento (CE) n. 1257/99.

E' comunque data priorità alle aziende aderenti alla sottoazione introduzione rispetto alla sottoazione mantenimento.

Infine, il sistema di produzione biologica può essere significativamente potenziato da azioni complementari e sinergiche (es. cover crops, inerbimento totale, ecc.), che dovrebbero preferibilmente essere adottate contemporaneamente alla stessa produzione biologica; la adesione a queste azioni potrà essere utilizzata sia ai fini della selezione delle domande in fase di ammissione, sia per la concessione di premi maggiori (cumulati per impegno normale ed aggiuntivo fino ai massimali comunitari).

Il periodo minimo di adesione è di 5 anni.

Localizzazione

L'Azione produzione biologica può essere adottata nell'intero territorio regionale.

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;

- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia;

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che conducono aziende collocate sul territorio regionale.

Condizioni di ammissibilità

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo a PLV maggiore di 4.000 €/ha.

Entità e intensità dell'aiuto

Introduzione Produzione Biologica (IPB) – Euro/Ha/anno

TIPOLOGIA COLTURALE	Seminativi e foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e castagno	Vite e frut- tiferi minori	Arboree principali
Sostegno	156	296	390	469	625	750

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle <u>aree della Rete Natura 2000</u>, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10%. Per le superfici investite ad olivo e castagno l'incremento è fissato al 9%, al fine di evitare sovracompensazioni rispetto al costo di ottemperanza calcolato per tali colture nell'Allegato 3 al PSR "Metodologia di calcolo dei sostegni delle Misure dell'Asse 2". L'importo dei sostegni così aumentati è riportato nella tabella che segue.

Introduzione Produzione Biologica (IPB) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno

TIPOLOGIA COLTURALE	Seminativi e foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e castagno	Vite e frut- tiferi minori	Arboree principali
Sostegno	171	325	429	511	687	825

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica introduzione, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- per il settore zootecnico da latte:
 - 418 Euro/Ha.
- per il settore zootecnico da carne:
 - 363 Euro/Ha

Qualora tali superfici foraggere ricadano in aree della Rete Natura 2000 non potranno beneficiare del sostegno maggiorato riconosciuto per tali aree.

Mantenimento Produzione Biologica (MPB) - Euro/Ha/anno

TIPOLOGIA COLTURALE	Seminativi e foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e castagno	Vite e frut- tiferi minori	Arboree principali
Sostegno	142	270	355	426	568	682

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle <u>aree della Rete Natura 2000</u>, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10%. Per le

superfici investite ad olivo e castagno l'incremento è fissato al 9%, al fine di evitare sovracompensazioni rispetto al costo di ottemperanza calcolato per tali colture nell'Allegato 3 al PSR "Metodologia di calcolo dei sostegni delle Misure dell'Asse 2". L'importo dei sostegni così aumentati è riportato nella tabella che segue.

Mantenimento Produzione Biologica (MPB) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno

	TIPOLOGIA COLTURALE	Seminativi eforaggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e castagno	Vite e frut- tiferi minori	Arboree principali
Ī	Sostegno	156	297	390	464	624	750

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica mantenimento, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

per il settore zootecnico da latte:

385 Euro/Ha.

per il settore zootecnico da carne:

330 euro per ettaro

Qualora tali superfici foraggere ricadano in aree della Rete Natura 2000 non potranno beneficiare del sostegno maggiorato riconosciuto per tali aree.

Il sostegno previsto per la zootecnia biologica:

- limitatamente ad allevamenti bovini da carne:
 - è concesso qualora le produzioni siano destinate al consumo oppure vengano destinate ad altre imprese che completano la filiera fino al prodotto finale (es. allevamenti per l'ingrasso dei vitelloni e non sola linea vacca-vitello senza ingrasso successivo);
- per tutte le aziende zootecniche :
 - è concesso esclusivamente a quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna;
 - è concesso alle aziende in possesso dei seguenti requisiti:
- superficie minima foraggiera non inferiore a 3 ettari;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito di cui ai Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e dal D.M. 18354/2009, come disciplinato dalla Determinazione del DG Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 2184/08 "Circolareesplicativa" Attuazione del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007, n. 96".

Il sostegno previsto per le *produzioni vegetali foraggere* è prioritariamente concesso per quelle produzioni legate in modo documentabile a circuiti di produzione biologica.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agro-ambientali relativi alla Azione Produzione biologica (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili sia con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza", che con la 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" in quanto i relativi costi differenziali non sono stati utilizzati per la giustificazione degli aiuti.

La presente Azione è applicabile per le medesime superfici oggetto di applicazione delle Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque" ed è inoltre applicabile anche in concomitanza con gli impegni di cui all'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono". Gli impegni previsti per l'applicazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione

degli impegni dell'Azione 3 e dell'Azione 5 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente azione con gli aiuti connessi alla applicazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/09, al momento non esiste alcuna sovrapposizione. Le norme previste per l'applicazione dell'art. 68 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche dell'azione 2 della misura 214 Pagamenti agroambientali. Qualora venissero finanziati interventi parzialmente sovrapponibili verrà applicata, verificandola a livello aziendale, o la clausola di esclusione del doppio finanziamento o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni.

In base a quanto stabilito dal PSN per la demarcazione tra gli impegni della presente Azione e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg.(CE) 1234/07, si precisa che le superfici interessate dalle colture di cui al Reg.(CE) 1234/07 Allegato 1–parte IX, potranno essere oggetto del regime di impegni e di aiuti esclusivamente in applicazione della presente azione. Su tali superfici è, in ogni caso, esclusa la possibilità di pagamenti per impegni di produzione biologica previsti dalla presente Azione, nell'ambito dei Programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg.(CE) 1234/07.

<u>AZIONE 3 - Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque</u>

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Gli interventi di mantenimento di una coltura di copertura rispondono ai fabbisogni prioritari di migliorare la fertilità del suolo e la qualità delle acque, nonché di ridurre i rischi di erosione superficiale dei territori acclivi.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa alla realizzazione dell'obiettivo specifico "Tutela della risorsa acqua", essendo finalizzata a rendere compatibili le attività di spandimento degli effluenti zootecnici con le esigenze ambientali, nonché a quella dell'obiettivo "Tutela della risorsa suolo", promuovendo la difesa/prevenzione dall'erosione e dal dissesto idrogeologico dei terreni acclivi.

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi di *cover crop* o inerbimento permanente, finalizzati alla tutela della qualità idrica e del suolo, nonché alla riduzione dei rischi di erosione.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 3 della Misura 214

Azioni chiave connesse alla sfida "Cambiamenti climatici"

L'Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque" contribuisce in tutto il territorio regionale alla sfida "Cambiamenti climatici" attraverso le operazioni connesse alle "Pratiche di gestione del suolo (per esempio colture intercalari)".

Descrizione dell'Azione

L'Azione si suddivide in due interventi:

Intervento Cover Crop.

Sulle superfici oggetto dell'aiuto, il beneficiario si impegna a:

- A. mantenere una idonea copertura vegetale almeno fino alla fine del mese di febbraio, mediante semina entro il 31 ottobre di ciascun anno d'impegno:
 - di un erbaio intercalare di colture graminacee;
 - oppure di un miscuglio di graminacee ed altre specie;
 - oppure di una coltura da sovescio.
- B. non effettuare, nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e febbraio:
 - la concimazione azotata chimica o organica con liquami;
 - i trattamenti fitosanitari:
 - i diserbi chimici, fatta eccezione per l'impiego di gliphosate, gluphosinate ammonio, per il disseccamento al termine del periodo di copertura, per la preparazione del terreno per la coltura successiva;
 - il pascolo.

Intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti

- C. Sulle superfici oggetto dell'aiuto, il beneficiario si impegna a:
 - mantenere una idonea copertura vegetale permanente, sia sulla fila che nell'interfila delle colture, ricorrendo a semine di miscugli idonei di specie prative. La copertura può essere ottenuta anche attraverso l'inerbimento spontaneo, a condizione che sia garantita la copertura completa del suolo;
 - non effettuare nel periodo di impegno alcun diserbo chimico.

L'Azione è di durata quinquennale.

Localizzazione

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito ai punti a) e b).

- a) Gli interventi si applicano unitamente all'attuazione dell' Azione 1 Produzione integrata o Azione 2 Produzione biologica nelle aree di pianura e collina, in cui è prevalente la tutela idrologica, ricadenti nelle seguenti zone preferenziali:
 - Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del Titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
 - Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
 - Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
 - Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
 - Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);
 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);
 - Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- b) Nelle aree di collina, non incluse nel precedente punto a), soggette a fenomeni di erosione superficiale e ricadenti nelle aree a rischio di erosione idrica o a rischio di franosità, individuate nella Carta del rischio di erosione idrica e gravitativa (Allegato 1), l'Azione può essere applicata anche come intervento singolo, indipendentemente dalla contemporanea adesione ad altre azioni.

Inoltre:

- l'intervento <u>Cover Crop</u> si può applicare come intervento singolo nei comuni con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 127 kg/ha e ricadenti in aree di pianura e collina non incluse al precedente punto a);
- l'intervento <u>Inerbimento permanente</u> di frutteti e vigneti si può applicare come intervento singolo nelle aree di pianura non incluse al precedente punto a) e caratterizzate dalla prevalenza di suoli con contenuto

di argilla inferiore al 18%, come individuabili dal Catalogo dei suoli della pianura emiliano-romagnola, prodotto dalla RER, consultabile in Ermes Agricoltura alla pagina GIAS.

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art.2135 del Codice Civile

Condizioni di ammissibilità

Condizioni di ammissibilità per l'Intervento Cover Crop.

- Sono ammesse all'aiuto le superfici a seminativo di almeno 3 ettari, anche non contigue.
- L'intervento si applica sulle superfici delle sole colture annuali.
- Alla domanda di aiuto è fatto obbligo di allegare un piano colturale che, in funzione della successione colturale prevista, indichi su quali superfici e con quali azioni si darà applicazione all'impegno.
- E' obbligatorio registrare l'acquisto dei fitofarmaci e gli interventi erbicidi sulle schede definite dai Disciplinari di Produzione Integrata.

Condizioni di ammissibilità per l'Intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti.

- E' ammessa all'aiuto la superficie minima di 1 ettaro, anche costituita da appezzamenti non contigui.

Entità dell'aiuto

Intervento Cover Crop.

Il sostegno è pari a 170 euro/Ha

Intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti

Il sostegno è pari a 120 euro /Ha.

L'aiuto può essere cumulato con quello previsto dalle Azioni Produzione integrata o Produzione biologica.

AZIONE 4 - Incremento della sostanza organica

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La semplificazione degli ordinamenti colturali, l'uso intensivo della risorsa suolo, anche a causa di lavorazioni non appropriate, causano l'impoverimento del tenore di sostanza organica dei suoli. Gli interventi di mantenimento e incremento della sostanza organica nel suolo rispondono, quindi, al fabbisogno prioritario di migliorare la qualità del suolo, secondo un orientamento coerente:

- con i Requisiti minimi di Buona Conduzione Agronomica ed Ambientale dei terreni, previsti dalla riforma di medio termine della PAC che ha imposto il rispetto della condizionalità;
- con la Strategia tematica per il suolo e la proposta di Direttiva europea sul suolo, che prevede una integrazione delle problematiche del suolo con altre politiche, particolarmente con la tutela delle acque, con la gestione dei rifiuti, con la riduzione degli apporti contaminanti, con l'applicazione del protocollo di Kyoto in relazione allo stoccaggio del carbonio.

L'intervento si propone quindi come un adeguamento dell'Azione 4 della Misura 2f (Misure agro-ambientali) del precedente periodo di programmazione di sviluppo rurale 2000-2006, in applicazione dei nuovi orientamenti politici sopra riportati.

Nella formulazione dell'Azione si è considerata la necessità di determinare un'estensione più ampia dell'intervento, al fine di modificare l'attuale distribuzione disomogenea degli ambiti in cui si attua una fertilizzazione equilibrata, organica e minerale, con conseguente introduzione degli effluenti di allevamento palabili (provenienti da allevamenti che impiegano lettiera o assimilati) tra le matrici organiche utilizzabili nelle aree a bassa densità zootecnica. Tali materiali, sebbene non possano essere trasformati sino a rispettare gli standard previsti per gli ammendanti commerciali, presentano elevati livelli di qualità, a volte superiori agli stessi ammendanti commerciali, considerato che non sono ricavati dalla frazione organica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione, contemplando impegni inerenti gli apporti al terreno di ammendanti organici naturali o ottenuti mediante un processo di trasformazione industriale, le lavorazioni e l'interramento dei residui colturali, contribuisce all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo" e, in particolare, a determinare una estensione della superficie agricola interessata dalla fertilizzazione organica e a contrastare la tendenza a concentrare gli impieghi nelle aree limitrofe ai principali punti di produzione: impianti di produzione di ammendanti (in genere costituiti da impianti che trattano matrici provenienti dalla raccolta differenziata dell'organico) o allevamenti zootecnici.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 4 della Misura 214

Azioni chiave connesse alla sfida "Cambiamenti climatici"

L'Azione 4 "Incremento della sostanza organica" contribuisce in tutto il territorio regionale alla sfida "Cambiamenti climatici" attraverso le operazioni connesse ad un "Uso più razionale di concimi azotati".

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare gli impieghi degli ammendanti organici apportati ai terreni agricoli.

Descrizione dell'Azione

Sulle superfici oggetto dell'aiuto, il beneficiario si impegna ad adottare uno dei seguenti interventi.

Intervento 1

- A. Introduzione di effluenti palabili di allevamento nella fertilizzazione e gestione dei terreni nell'azienda adottando i criteri di calcolo delle dosi di effluenti zootecnici secondo la normativa in vigore per l'attuazione della Direttiva nitrati. Ai sensi della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007, n.96, gli effluenti palabili sono costituiti da:
 - lettiere esauste di allevamenti avicoli;
 - le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processsi di disidratazione;
 - frazioni palabili risultanti dal trattamento in miscela con biomasse vegetali di origine agricola;
 - i letami e i materiali assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.

B. Inoltre, il beneficiario si impegna a:

- limitare l'impiego di concimi minerali alla quantità corrispondente al 30% dell'azoto necessario alla coltura:
- limitare la profondità di lavorazione del terreno a 0,30 m di profondità;
- interrare tutti i residui colturali;
- non utilizzare fanghi di depurazione, come definiti dal D.lgs.99/92, ad esclusione di quelli prodotti dalla depurazione di effluenti zootecnici.

I terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, rispettando però la superficie a contributo minima indicata in domanda iniziale.

Alle domande si deve allegare copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia o della comunicazione presentata alla Provincia (in relazione alla normativa regionale vigente), del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti.

Ogni intervento di fertilizzazione deve essere riportato nell'apposito Registro di utilizzazione previsto dalla normativa regionale.

Sulle superfici oggetto di impegno non è ammesso il ristoppio dei cereali autunno-vernini, così come stabilito dall'Azione 1 "Produzione integrata" della Misura 214.

Localizzazione

Zone omogenee di pianura e collina, limitatamente ai Comuni a basso carico di azoto zootecnico (non superiore a 127 kg di azoto organico/ettaro di S.A.U.) come individuati dagli strumenti tecnici di applicazione della Delibera dell'Assemblea Legislativa n.96/2007 di attuazione della Direttiva Nitrati .

Si stabilisce una priorità sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono essere titolari di impresa agricola con OTE vegetale - con terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico.

Intervento 2

Il beneficiario si impegna a:

- C. apportare al terreno, per ogni anno di impegno, una quantità media di sostanza secca/ettaro di ammendante organico non inferiore a 2,5 tonnellate, da individuarsi tra i seguenti ammendanti del suolo elencati nell'Allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2006 n. 217 e successive modifiche ed integrazioni, "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti":
 - codice 1, letame;
 - codice 2, letame artificiale,
 - codice 3, ammendante vegetale semplice non compostato;
 - codice 4, ammendante compostato verde;
 - codice 5, ammendante compostato misto;
 - codice 6, ammendante torboso composto.
- D. rispettare i limiti di apporto stabiliti dai Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) in rapporto alla concentrazione di materia organica nei suoli; interrare tutti i residui colturali; limitare la profondità di lavorazione a 0,30 m di profondità; non effettuare distribuzioni di fanghi di depurazione, come definiti dal D.lgs.99/92.

Il beneficiario è tenuto, inoltre, a conservare per il periodo di impegno:

- le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti;
- i certificati di analisi del terreno, per i casi previsti;
- a compilare le schede magazzino dei fertilizzanti e la scheda delle operazioni colturali, come previsto dai DPI.

L'impegno è di 5 anni.

Localizzazione

Si applica nelle zone omogenee di pianura e collina della Regione.

Si stabilisce una priorità sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto le aziende agricole con superfici non inferiori a 3 ettari, anche non contigue, caratterizzate da un contenuto di materia organica basso o molto basso secondo la griglia di valutazione di seguito riportata tratta dalle "Norme generali" dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI):

	Dotazione di Sostanza organica (%)				
Giudizio	Terreni sabbiosi (S-SF-FS)	Terreni medio impasto (F-FL-FA- FSA)	Terreni argillosi e limosi (A-AL-FLA-AS-L)		
molto basso	<0,8	< 1,0	< 1,2		
basso	0.8 - 1.4	1,0 – 1,8	1,2 - 2,2		
medio	1,5 - 2,0	1,9 – 2,5	2,3 - 3,0		
elevato	> 2,0	> 2,5	> 3,0		

Per la determinazione della concentrazione di materia organica è ammessa l'utilizzazione dei dati, espressi per Km², riportati sul Catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano-romagnola, consultabile on-line sul sito Ermesagricoltura, alla pagina GIAS. Le aziende con terreni in collina debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici, provvedendo al campionamento del terreno e alla determinazione della granulometria e della materia organica, secondo i metodi stabiliti dai DPI. Per tale onere aggiuntivo viene riconosciuta una maggiorazione dell'aiuto.

Alla domanda di aiuto è fatto obbligo di allegare l'elenco delle particelle catastali e relative superfici componenti gli appezzamenti su cui si darà applicazione all'impegno.

Apporti massimi in sostanza secca di ammendanti organici in funzione della dotazione del terreno.

Dotazione terreno in s.o.	Apporti massimi annuali (t s.s./ha)	
Bassa o molto bassa	13	
Normale	11	
Elevata	9	

Entità dell'aiuto

Intervento 1): il sostegno è pari a 180 euro/ha

Intervento 2): il sostegno è pari a 180 euro /ha nelle aree di pianura e a 220 euro/ha nelle aree di collina.

L'aiuto può essere cumulato con quelli previsti dall'Azione Produzione Integrata.

<u>AZIONE 5 – Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio</u> emiliano-romagnolo a rischio di abbandono

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La pratica millenaria dell'agricoltura sul territorio emiliano-romagnolo ha generato nel corso del tempo un processo di specializzazione e di differenziazione di specie e, nel loro interno, di varietà alimentari che può essere considerato unico e peculiare.

Questa pratica ha dato origine ad uno straordinario patrimonio di biodiversità del quale è stata, ed è tuttora, garante l'agricoltura locale, fondata su aziende di piccole dimensioni fino alla scala familiare, che soprattutto nelle aree appenniniche e di alta collina rappresentano un valore economico e, ancor di più, un insostituibile fattore di presidio del territorio.

Tuttavia, dall'inizio dello scorso decennio si è registrato un progressivo impoverimento delle varietà di razze animali, che pone la necessità di promuovere iniziative di contrasto al rischio di erosione genetica del patrimonio autoctono regionale. Esso, infatti, costituisce non solo un elemento di eccellenza qualitativa del sistema agricolo emiliano-romagnolo, ma rappresenta anche il miglior presidio del territorio, restituendo all'attività agricola una funzione che è allo stesso tempo di tutela ambientale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione sostiene l'obiettivo specifico "Salvaguardare la diversità genetica dell'agricoltura" e contribuisce, in modo complementare e integrato rispetto alle altre Azioni, a "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando il patrimonio (genetico) di razze autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Obiettivi operativi

Mantenere o aumentare la consistenza delle razze locali riportate in Tabella 3 "Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza".

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 5 della Misura 214

Azioni chiave connesse alla "Biodiversità"

L'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emilianoromagnolo a rischio di abbandono" contribuisce, al perseguimento della sfida "Biodiversità" con operazioni volte alla salvaguardia della diversità genetica animale.

Descrizione dell'Azione

Per la tutela delle razze minacciate di abbandono riportate nella Tabella 3 "Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza", i beneficiari della presente Azione si impegnano a :

- mantenere per 5 anni le UBA degli animali delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;
- effettuare la riproduzione in purezza;
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze in oggetto.

L'inserimento delle razze locali autoctone nell'elenco del presente Programma prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

- Le razze devono essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia.

- Le razze devono essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quaranta anni.
- Le razze devono essere sufficientemente importanti nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno venticinque anni).
- Le razze devono avere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali.
- Le razze devono avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni

Localizzazione

L'intero territorio regionale con tre livelli di priorità:

- Una prima priorità per le aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole razze e nelle seguenti aree preferenziali:
 - Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
 - Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
- Una seconda priorità per le zone di origine delle singole razze escluse dalle Zone Vulnerabili e dalle aree della Rete Natura 2000.
- Una terza priorità per le Zone Vulnerabili e per le aree della Rete Natura 2000 rimanenti.

Beneficiari

- Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.
- Altri soggetti, gestori di territorio così come definito dal comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05, aderenti a programmi di recupero di risorse genetiche autoctone che, sul territorio regionale, allevano capi appartenenti alle razze riportate in Tabella 3 "Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza.

Entità dell'aiuto

150 Euro/UBA per le razze riportate in Tabella 3 "Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza", mantenute in allevamento per almeno 5 anni.

La presente Azione è applicabile per le medesime UBA oggetto di applicazione dell'Azione 2 "Produzione Biologica". Gli impegni previsti per l'applicazione dell'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono" non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni dell'Azione 2 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

Per la cumulabilità tra gli aiuti previsti dalla presente Azione e gli aiuti connessi all'applicazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, si rimanda al cap.10.1.

Durata dell'impegno

5 anni

Tabella 3 - Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza

RAZZA	ZONA D'ORIGINE DI ALLEVAMENTO	FATTRICI	ORGANISMO DI GESTIONE DELLA RAZZA
BOVINI			
Reggiana	RE, PR, MO	1380	ANABORARE
Romagnola razza pura	RN, FC, RA, BO, FE	7146	ANABIC

Bianca Val Padana	MO, PR, RE	381	APA Modena (R. anagrafico c/o AIA)
Ottonese Varzese	PC	118	APA Piacenza (R. anagrafico c/o AIA)

RAZZA	ZONA D'ORIGINE DI ALLEVAMENTO	FATTRICI	ORGANISMO DI GESTIONE DELLA RAZZA
OVINI			
Appenninica	Appennino forlivese	8084	ASSO.NA.PA.
Cornigliese	Collina e montagna di tutte le Province emiliano-romagnole	261	APA BO, PR, RA (R. anagrafico c/o AIA)
Cornella Bianca	BO, FE, MO, RE	305	APA Reggio Emilia (R. anagrafico c/o ASSO.NA.PA.)
EQUINI			
Cavallo del Ventasso	RE	90	APA Reggio Emilia (R. anagrafico c/o AIA)
Cavallo Bardigiano	PR, PC	1665	Ass. Naz. Allevatori Bardigiano (c/o APA PR)
Cavallo Agricolo Italiano T.P.R.	BO, FE, RA, FC	3142	Ass. Naz. Allevatori Agricolo da T.P.R.
Cavallo Delta	FE	320	APA Ferrara
SUINI			
Mora Romagnola	FC, RA, RN	129	APA di Ravenna
Nero di Parma	PR	401	APA di Parma
ASINI			
Asino Romagnolo	FC, BO, RA	113	APA FC, BO (R. anagrafico c/o AIA)

La Regione si riserva di inserire a regime di impegno, attraverso una modifica al presente Programma, ulteriori razze che dovessero corrispondere ai requisiti richiesti dal Reg. (CE) n.1974/2006, con particolare riferimento alla numerosità di femmine riproduttrici e all'iscrizione al Libro genealogico o Registro Anagrafico. Pertanto, le razze avicole Pollo Modenese o Fulva di Modena, Pollo Romagnolo, Tacchino di Parma e Piacenza potranno essere inserite nell'elenco di cui alla Tabella 3 allorquando corrispondano ai suddetti requisiti.

<u>AZIONE 6 – Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio</u> emiliano-romagnolo minacciate di erosione

Giustificazione logica alla base dell'intervento

In Regione, a seguito delle mutate condizioni socio-economiche delle campagne e all'affermarsi di modelli produttivi sempre più intesivi, è ormai in atto un processo di specializzazione che ha portato alla scomparsa e/o alla rarefazione di numerose *cultivar* e varietà orticole e frutticole tradizionalmente presenti nel nostro ambiente.

Le antiche varietà autoctone presentano, dal punto di vista organolettico, della resistenza alle avversità e dell'adattamento all'ambiente, una serie di caratteristiche particolarmente positive. Le informazioni genetiche in esse contenute rappresentano, quindi, un importante patrimonio per la ricerca a scopo alimentare di nuove varietà più produttive e resistenti alle malattie, per la selezione di *cultivar* capaci di adattarsi a mutate condizioni ambientali o per l'estrazione di sostanze utilizzate a scopi terapeutici.

In assenza di specifici interventi di salvaguardia, le antiche varietà delle specie vegetali utilizzate in agricoltura sono destinate fatalmente a scomparire, con conseguente perdita non solo di una quota rilevante di diversità genetica accumulatasi nel corso di lunghissimi cicli di selezione naturale e seminaturale, ma anche di una parte della cultura e della storia del territorio rurale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione sostiene l'obiettivo specifico "Salvaguardare la diversità genetica dell'agricoltura" e contribuisce, in modo complementare e integrato rispetto alle altre Azioni, a "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando il patrimonio (genetico) di varietà autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Obiettivi operativi

Mantenere o aumentare la consistenza delle varietà delle specie vegetali indicate nelle Tabelle 4 e 5

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 6 della Misura 214

Azioni chiave connesse alla "Biodiversità"

L'Azione 6 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emilianoromagnolo minacciate di erosione" contribuisce, al perseguimento della sfida "Biodiversità" con operazioni volte alla salvaguardia della diversità genetica vegetale.

Descrizione dell'Azione

Per la tutela delle varietà riportate nelle Tabelle 4 e 5 i beneficiari della presente Azione si impegnano a:

- Conservare e/o ripristinare per almeno 5 anni piante, filari, impianti costituiti da varietà autoctone a rischio di erosione genetica (Tabella 4);
- Adottare sistemi di conduzione tradizionali (sesti d'impianto, sistemi di allevamento, portinnesti, lavorazioni, ecc.) o, in alternativa, seguire le norme stabilite dalle tecniche agronomiche di produzione integrata o biologica;
- Adottare le tecniche di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione stabilite dall'Azione 1 e/o 2;
- Nel caso di piante isolate e di filari, mantenere una fascia di rispetto di massimo 5 metri per lato;
- Per le specie orticole: impegno per almeno 5 anni di coltivazione in rotazione di varietà a rischio di erosione genetica (Tabella 5) adottando sistemi di produzione integrata e/o biologici.

L'inserimento delle varietà locali autoctone a rischio di erosione genetica nell'elenco riportato nella presente Azione prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

- Le varietà devono essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia.
- Le varietà devono essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quarant'anni.
- Le varietà devono essere sufficientemente importanti nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno venticinque anni).
- Le varietà devono avere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali.
- Le varietà devono avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni.

Localizzazione

L'intero territorio regionale con tre livelli di priorità:

- Una prima priorità per le aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole varietà locali e nelle seguenti aree preferenziali:
 - Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
 - Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
- Una seconda priorità per le zone di origine delle singole varietà locali escluse dalle Zone Vulnerabili e dalle aree della Rete Natura 2000.
- Una terza priorità per le Zone Vulnerabili e per le aree della Rete Natura 2000 rimanenti.

Beneficiari

- Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.
- Altri soggetti, gestori di territorio così come definito dal comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05, aderenti a programmi di recupero di risorse genetiche autoctone che, sul territorio regionale, conservano o impiantano le varietà frutticole e i vitigni elencati in Tabella 4 e/o coltivano le varietà orticole indicate in Tabella 5.

Entità dell'aiuto

Per il settore frutticolo e viticolo :

- 850 Euro/ha per le cultivar frutticole e i vitigni indicati in Tabella 4, impiantati e/o mantenuti in coltivazione per almeno 5 anni.

In caso di nuovi impianti il sostegno non potrà essere concesso per superfici inferiori a 950 metri quadrati e superiori a un ettaro.

Tali superfici non potranno beneficiare nel contempo del sostegno previsto dall'Azione 1 e/o dall'Azione 2. Le aziende dovranno essere in possesso dei diritti d'impianto, se richiesti.

Per le varietà di vite non iscritte al Registro Nazionale possono essere impiantati superfici fino a 1000 metri quadrati.

I benefici della presente Azione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(CE) n. 1580/2007 - OCM ortofrutta, Reg.(CE) n. 1493/99 - OCM vite).

Per il settore orticolo:

- 600 Euro/ha. Sono ammesse superfici di estensione minima di 300 mq.

Queste colture sono realizzate per scopi didattico-dimostrativi, a fini di tutela ambientale. I benefici della presente Azione non sono cumulabili con altri programmi (Reg. (CE) n. 1580/2007 - OCM ortofrutta).

Tabella 4 – Elenco varietà frutticole e vitigni minacciati di erosione

Patrimonio di specie aut	toctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità
Specie	Varietà iscritte al Registro Nazionale
Vite	Alionza Angela Bervedino Canina Nera Centesimino Lambrusco Oliva Melara Negretto Santa Maria Sgavetta Spergola Uva Tosca Verdea Fogarina Termarina Varietà non iscritte al Registro Nazionale Albana Nera Bertinora o Rossola di Bertinoro Belzamino
	Biondello Bsolla Rambella Famoso Cornacchia Lanzesa P350 Lambrusco Benetti Lambrusco di Fiorano Malvasia aromatica di Parma Pelagôs di Bagnacavallo Ruggine o Ruznintena Santa Maria (nera) Scarsa Foglia Trebbiano di Spagna Uva di Tundé Vernaccina Riminese Verucchiese
Albicocco	Reale
Castagno	Raggiolana Pistolese Marrone di Campora Biancherina Carrarese
Ciliegio	Durella Corniola Fiore Moretta di Cesena Mora di Vignola
Melo	Abbondanza Della Carraia Campanino Cavicchie (gruppo) Durello (gruppo) Lavina Musone (gruppo) Rosa locale (gruppo) Ruggine (gruppo) Poppina Zambona
Olivo	Grappuda Colombina Orfana

(segue)

(segue)

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità		
Specie		
Pero	Pero dalla coda torta Gnocco di Parma (gruppo) Mora (gruppo) Principessa Sanguignola (gruppo) Scipiona Spadona estiva Volpina (gruppo) Angelica San Giovanni (gruppo)	
Pesche	Bella di Cesena Buco incavato Pesca Carota Sant'Anna Balducci Bella di Lugo Sanguigna	
Prugne	Agostana di Cesena Zucchelle (gruppo)	

Tabella 5 - Elenco specie orticole autoctone

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità		
Specie Varietà iscritte al Registro Nazionale		
	Cardo di Bologna	
	Pomodoro Parmigiano (gruppo)	
Orticole	Cavolo Piacentino	
	Finocchio di Bologna	
	Melone Popone Rospo di Bologna	

Le varietà di cui alle Tabelle sono individuate sulla base di lavori scientifici condotti da:

- C.R.P.V. Centro Ricerche Produzioni vegetali Cesena;
- Università degli Studi di Bologna Facoltà di Scienze Agrarie; Università degli Studi di Piacenza Facoltà di Scienze Agrarie;
- Osservatorio Agroambientale di Cesena;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna;
- Istituto Sperimentale per la Frutticoltura Sezione di Forlì.

AZIONE 7 – Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Il progressivo impoverimento della varietà di razze animali e specie vegetali pone la necessità di promuovere iniziative di contrasto al rischio di erosione genetica del patrimonio autoctono regionale e, in particolare, azioni specifiche per la conservazione *ex situ* ed *in situ*, la caratterizzazione, la raccolta e l'uso delle risorse genetiche autoctone d'interesse agrario, nonché, azioni concertate e d'accompagnamento volte alla promozione della cultura delle comunità rurali, alla informazione e divulgazione di tutto ciò che attiene l'agrobiodiversità.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione sostiene l'obiettivo specifico "Salvaguardare la diversità genetica dell'agricoltura" e contribuisce, in modo complementare e integrato rispetto alle altre Azioni, a "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando il patrimonio (genetico) di varietà e razze autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Obiettivi operativi

Incentivare progetti di Enti pubblici territoriali.

Descrizione dell'Azione

Gli Enti pubblici beneficiari della presente Azione, in concerto con le comunità rurali, promuovono "progetti comprensoriali integrati" finalizzati a:

- indagini bibliografiche e prospezioni territoriali al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche autoctone d'interesse agrario strettamente legate al territorio;
- ricerca di materiale riproduttivo;
- risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione e sua riproduzione;
- preparazione di materiale sano (seme, barbatelle, astoni, portinnesti) per la sua reintroduzione e ridiffusione nei territori d'origine;
- conservazione in situ delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione genetica;
- promozione di una rete di salvaguardia che raccolga le risorse genetiche ritenute importanti per le comunità rurali locali ed a rischio di erosione genetica;
- conservazione *ex situ* delle risorse genetiche autoctone in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore;
- caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore;
- redazione di schede ampelografiche, pomologiche, di ciascuna risorsa genetica al fine di consentire a tecnici, agricoltori e funzionari preposti al controllo, di riconoscere le risorse genetiche autoctone come effettivamente appartenenti allo standard (riconosciuto dalle schede medesime);
- attività d'informazione, divulgazione, formazione;
- convegni ed incontri pubblici.

Al fine di accedere ai contributi, i progetti dovranno contenere gli interventi sopra elencati ed essere coerenti con:

- la L.R. 29 gennaio 2008, n.1 "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo";
- la deliberazione G.R. n.1469 del 15/09/2008 che stabilisce i criteri di attuazione della predetta legge;
- i criteri di inserimento delle razze/varietà locali autoctone a rischio di erosione genetica negli elenchi delle Azioni 5 e 6.

Localizzazione

L'intero territorio regionale.

Beneficiari

Sono beneficiari della presente Azione, nel rispetto dell'art. 28 del Reg. (CE) 1974/2006, le Province e la Regione. I beneficiari provvederanno alla realizzazione dei progetti integrati comprensoriali attraverso l'acquisizione di beni, servizi e/o consulenze necessari nel rispetto delle norme vigenti regionali, nazionali e comunitarie in materia di concorrenza.

Entità dell'aiuto

Per la realizzazione dei progetti comprensoriali integrati il contributo sarà pari al 100% della spesa ammessa. Per i progetti di livello provinciale potrà essere erogato un contributo massimo di 150.000 Euro.

Nell'arco del periodo di programmazione 2007-2013 si prevede di finanziare al massimo un numero di 15 progetti comprensoriali integrati. Saranno attuati e finanziati al massimo 9 progetti di valenza provinciale. Potranno inoltre essere presentati progetti regionali e/o interprovinciali relativi a varietà e/o razze diffuse su tutto il territorio regionale (es. vite)

Durata dell'impegno

I progetti potranno avere durata minima di 2 anni e massima di 5 anni e dovranno prevedere stralci annuali delle attività. Le razze e le varietà a rischio di erosione da tutelare non possono essere oggetto di più interventi progettuali.

AZIONE 8 - Regime sodivo e praticoltura estensiva

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Sia nelle aree appenniniche, caratterizzate dall'espansione del bosco e dei cespuglieti e dalla scomparsa delle radure e dei prati pascoli, sia in pianura dove le superfici a prato permanente sono molto scarse o inesistenti a causa dell'intensificazione colturale, risultano prioritari la riduzione dei fenomeni di erosione del suolo e della lisciviazione dei nitrati, il miglioramento della qualità delle acque sotterranee e superficiali, e la salvaguardia della biodiversità, ivi comprese varie specie di fauna selvatica. Soprattutto le superfici di collina e di montagna circondate da zone boschive, infatti, costituiscono, a seconda dell'ubicazione, importanti aree di alimentazione, nell'arco di tutto l'anno, per lepre, capriolo, cervo, daino, cinghiale, pernice rossa, aquila reale, gufo reale, poiana, gheppio, ecc.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", sostenendo l'adozione di tecniche produttive finalizzate alla riduzione dell'erosione e della lisciviazione dei nitrati, e alla conservazione della fertilità dei suoli. Contribuisce, altresì, all'obiettivo "Tutela della risorsa acqua", incentivando usi del suolo tali da ridurre i livelli di inquinamento idrico da inputs agricoli, e all'obiettivo "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando gli habitat delle zone interessate dall'Azione, tra cui quelle all'interno o a ridosso di complessi forestali che costituiscono importanti aree di alimentazione per diverse specie selvatiche.

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi di conversione dei seminativi o di mantenimento di prati e/o pascoli permanenti.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE – dell'Azione 8 della Misura 214

Azioni chiave connesse alla sfida "Biodiversità"

L'Azione 8 "Regime sodivo e praticoltura estensiva" contribuisce al perseguimento della sfida "Biodiversità" attraverso le operazioni connesse "Bordi dei campi e fasce riparie perenni e Gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo permanente)".

Descrizione della Azione

La durata dell'Azione è di 5 anni

L'Azione "Regime sodivo e praticoltura estensiva" è caratterizzata da due tipi di interventi agronomici:

- intervento di conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi.
- intervento di gestione sostenibile dei prati e/o pascoli estensivi.

Nell'ambito dell'intervento di gestione sostenibile dei prati e/o pascoli estensivi si individuano le seguenti tipologie di applicazione:

B2A	Gestione sostenibile dei prati permanenti e/o pascoli	
B2B	Gestione sostenibile di medicai a fine ciclo (si considerano a fine ciclo a partire dal quinto anno dall'impianto)	
B2C	Gestione sostenibile di prati polifiti permanenti storicamente presenti (cioè esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione	
B2D Gestione sostenibile dei prati di montagna abbandonati		
B2E	Gestione sostenibile dei prati già realizzati, mantenuti o recuperati attraverso l'Azione 8 della Misura 2.f di cui al Regolamento (CE) n. 1257/99	

Per il perseguimento degli obiettivi specifici il beneficiario si impegna a :

- A. realizzare, con l'intervento di conversione, entro il 31 maggio del primo anno di impegno un prato permanente attraverso la semina di un miscuglio di specie foraggiere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%);
- B. conservare, con l'intervento di gestione sostenibile, le superfici a prato e/o a pascolo estensivo già esistenti.

Per tutti gli interventi si impegna a:

- C. non impiegare concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti;
- D. non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1 UBA/Ha;
- E. effettuare almeno uno sfalcio all'anno, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate, con l'obbligo di asportare o accumulare adeguatamente il prodotto dello sfalcio;
- F. sulle superfici di collina e montagna interessate all'Azione ripristinare la rete scolante qualora mancante o carente;

Esclusivamente per la tipologia di applicazione B2D si impegna:

G. ad eseguire, entro il 30 settembre del primo anno di impegno, la ripulitura dalle specie arbustive e/o arboree infestanti nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

Localizzazione

L'applicazione dell'Azione riguarda le zone ambientali omogenee di pianura, collina e montagna.

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R);
- Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del presente Programma.

- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia;

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

Condizioni di ammissibilità

Le superfici devono essere catastalmente allo stato di seminativo per l'intervento di conversione e di prato pascolo per gli interventi di mantenimento o recupero.

Entità dell'aiuto

Per l'intervento di conversione: 300 Euro

Per tutte le tipologie di applicazione relative all'intervento di gestione sostenibile: 240 Euro

Per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni previsti sono incrementati:

- del 10% per l'intervento di conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi. Pertanto il sostegno per tali superfici è pari a 330 Euro;
- del 3,5% per tutte le tipologie di applicazione relative all'intervento di gestione sostenibile. Pertanto il sostegno per tali superfici è pari 248 Euro.

Sulle superfici oggetto dell'Azione non possono essere attuate altre Azioni della Misura "Pagamenti agroambientali".

AZIONE 9 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Giustificazione logica alla base dell'intervento

E' necessaria l'attuazione degli interventi previsti dalla presente Azione in particolare nelle superfici agricole incluse nella Rete Natura 2000 e nei parchi regionali, anche in relazione alle positive ricadute nei confronti delle attività turistico-ricreative.

E' particolarmente importante l'attuazione di questi interventi in pianura, dove è quasi totale la scomparsa degli elementi naturali e/o del paesaggio agrario che la caratterizzava e dove la biodiversità è fortemente impoverita. Infine è importante evidenziare il ruolo positivo che questi interventi rivestono nel contribuire alla riduzione della lisciviazione dei nitrati e dell'erosione superficiale ed eolica.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", poiché, incentivando il mantenimento di spazi naturali e seminaturali, contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati, all'incremento di usi del suolo a minor impiego di input e, più indirettamente, alla difesa dall'erosione. L'Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" e "Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario" poiché, attraverso il mantenimento degli elementi naturali delle aree agricole, svolge una funzione di supporto alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario. Un contributo verrà apportato, infine, all'obiettivo di tutela della risorsa idrica, migliorando la qualità delle acque superficiali.

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi finalizzati alla conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario già esistenti.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 9 della Misura 214

Azioni chiave connesse alla sfida"Biodiversità"

L'Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" contribuisce al perseguimento della sfida "Biodiversità" attraverso le operazioni connesse alla "Bordi dei campi e fasce riparie perenni e Gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura)".

Descrizione della Azione

La presente Azione si applica su superfici agricole e consiste nella conservazionedi spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario attraverso l'attuazione di impegni come di seguito elencati:

- A. Mantenimento di piantate (filari di alberi maritati con la vite) e/o di alberi isolati o in filare;
- B. Mantenimeno di siepi e/o boschetti
- C. Mantenimento di stagni, laghetti, e bacini per la fitodepurazione delle acque e relativi capofossi adduttori.
- D. Mantenimento di maceri, risorgive e fontanili.

Il beneficiario si impegna a rispettare le seguenti condizioni:

E. maceri, laghetti, stagni, risorgive, devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo causa di forza maggiore);

- F. nei maceri, laghetti, stagni, risorgive evitare di immettere inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere;
- G. conservare (con esclusione di qualsiasi rimozione e utilizzazione degli alberi e/o arbusti) specie arboree o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati e, nel caso di alberi da frutto, esclusivamente quelli appartenenti alle cultivar fruttifere di ecotipi locali minacciate di estinzione di cui all'Azione 6 della Misura 214;
- H. conservare specie arboree con esclusione dei pioppi ibridi euroamericani;
- I. conservare e far sviluppare specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione;
- J. mantenere una fascia di rispetto circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive, bacini per la fitodepurazione estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva;
- K. piantate, siepi, alberi isolati o in filare, boschetti già esistenti dovranno essere salvaguardati mediante il mantenimento di una fascia di rispetto circostante non coltivata e mantenuta a regime sodivo corrispondente almeno alla superficie di proiezione ortogonale della chioma sul terreno e comunque compresa tra 2 e 5 m per ogni lato esterno;
- L. nelle fasce di rispetto è vietato l'uso di concimi;
- M. nelle fasce di rispetto è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbanti;
- N. la vegetazione erbacea potrà essere controllata manualmente e/o meccanicamente;
- O. il controllo della vegetazione erbacea può essere effettuato solo nel periodo 1 agosto 20 febbraio.

In ogni caso, restano valide le modalità di gestione relative agli elementi conservati e/o ripristinati, previste in altri quadri normativi in vigore competenti per materia.

Localizzazione

L'Azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di pianura e collina.

In particolare, nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende che adottano contestualmente anche l'Azione 2 "Produzione Biologica", oppure nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per la presente Azione.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005:
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R);

- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia;

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile

Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario si impegna per 10 anni alla conservazione degli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U.

Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale impegno può essere applicato anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo.

Le specie arboree o arbustive conservate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione;

Non concorrono al calcolo della superficie occupata da elementi naturali e paesaggistici, gli esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni, nonché le zone umide di estensione superiore a 2 ettari ed i bacini di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura.

Non concorrono altresì le superfici imboschite in applicazione dei Regolamenti comunitari sull'imboschimento dei terreni agricoli o sul ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali.

Entità dell'aiuto

L'aiuto non potrà essere concesso a superfici superiori al 10% della S.A.U. Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente investita ad elementi naturali e paesaggistici, comprese le relative fasce minime di rispetto nella misura di:

	1° QUINQUENNIO	2° QUINQUENNIO
Pianura	0,12 Euro/mq/anno	0,1 Euro/mq/anno
Collina	0,06 Euro/mq/anno	0,05 Euro/mq/anno

Gli elementi naturali e seminaturali oggetto dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99, Misura 2f-Azione 9, possono essere conservati con la presente Azione a partire dalla scadenza dell'impegno stesso. Il sostegno verrà commisurato per dieci anni alla superficie precedentemente oggetto dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 Misura 2f - Azione 9, nella misura di:

- 0.05 Euro/mg in pianura;
- 0,025 Euro/mg in collina.

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree di pianura della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari sono incrementati dell'8%, come riportato nella tabella seguente.

	1° QUINQUENNIO	2° QUINQUENNIO
Pianura	0,13 Euro/mq/anno	0,11 Euro/mq/anno

Sulle superfici oggetto dell'Azione non possono essere attuate altre Azioni della Misura "Pagamenti agroambientali".

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agroambientali relativi alla presente Azione sono in particolare coerenti con i quadri normativi e di sostegno attinenti all'adozione di misure di conservazione nelle aree della Rete Natura 2000 delle Direttive Uccelli e Habitat e di misure per la tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in applicazione della Direttiva Nitrati.

AZIONE 10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

Giustificazione logica alla base dell'intervento

A fronte di problemi quali la frammentazione degli habitat, la perdita di biodiversità dei territori agricoli e la scarsa diversificazione paesaggistica, che colpiscono principalmente le zone di pianura, è necessaria la continuazione dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente Azione in particolare nelle superfici agricole incluse nella Rete Natura 2000 e nei parchi regionali. Tali interventi, che attuano, peraltro, le disposizioni della Direttiva 79/409/CEE, rispondono anche alle priorità di contenere i livelli di contaminazione del suolo e quelli di inquinamento idrico.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", poiché, consentendo il mantenimento e la gestione di biotopi, contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati, all'incremento di usi del suolo a minor impiego di inputs e, più indirettamente, alla difesa dall'erosione.

L'Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" e "Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario" poiché, attraverso il mantenimento e la gestione di ambienti naturali e di corridoi ecologici, svolge una funzione di supporto alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario. Sostiene, infine, l'obiettivo "Tutela della risorsa acqua", attraverso interventi che riducono l'utilizzo di inputs nocivi e incidono, quindi, positivamente sul miglioramento della qualità delle acque.

Obiettivi operativi

- Mantenimento e gestione di biotopi, in particolare di quelli idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli elencate nell'Allegato I della Direttiva n. 79/409/CEE e della Direttiva n. 92/43/CEE.
- Mantenimento e gestione di ambienti che contribuiscono alla tutela della qualità delle acque favorendo un miglioramento della situazione ecologica.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 10 della Misura 214

Azioni chiave connesse alla sfida"Biodiversità"

L'Azione 10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali" contribuisce prevalentemente, nelle aree della Rete Natura 2000, al perseguimento della sfida "Biodiversita" attraverso le operazioni "Bordi dei campi e fasce riparie perenni, Gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 e Modificazione dell'uso del suolo (messa a riposo di lungo periodo)".

Descrizione della Azione

La presente Azione si applica su superfici agricole.

L'Azione, di durata ventennale, è rivolta a sostenere esclusivamente impegni di mantenimento e gestione attiva dei biotopi realizzati su seminativi ritirati dalla produzione e si applica attraverso tre tipi di interventi:

Intervento F1	Mantenimento e gestione di ambienti per la fauna e la flora selvatiche
Intervento F2	Mantenimento e gestione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico
Intervento F3	Mantenimento e gestione di ambienti per la salvaguardia dei sistemi idrologici

Intervento F1

Si articola nei seguenti impegni distinti per tipologie ambientali:

Zone umide

- A. Mantenimento e gestione di "zone umide" sui seminativi ritirati dalla produzione attraverso il:
- B. mantenimento di un adeguato livello d'acqua per tutto l'anno nelle zone sommerse
- C. mantenimento in sommersione di almeno 3/4 della superficie ritirata;
- D. mantenimento dell'eventuale superficie non soggetta a sommersione (al massimo 1/4 di quella ritirata), con inerbimento ed eventuale presenza di alberi e arbusti autoctoni.

Prati umidi

- E. Mantenimento e gestione di "prati umidi" sul seminativo ritirato dalla produzione attraverso il,
- F. mantenimento di uno strato di acqua per almeno 6 mesi all'anno indicativamente da ottobre a marzo;
- G. mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata al ritiro;
- H. mantenimento in sommersione di almeno il 10% della superficie interessata al ritiro anche nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, per consentire la riproduzione dell'avifauna acquatica;

Complessi macchia-radura

- I. Mantenimento e gestione di "complessi macchia-radura" sui seminativi ritirati dalla produzione attraverso il
- L. mantenimento di formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive;
- M. tra le specie arboree possono essere conservate esclusivamente acero campestre, olmi, carpini, gelsi, salici, ontani e sorbi. Deve essere assicurata la presenza di almeno 220 e non più di 360 piante per ciascun ettaro ritirato, distribuite più o meno uniformemente (ad esempio a macchia di leopardo) su tutta la superficie ritirata, oppure accorpate in una o più fasce che attraversano le particelle catastali, compatibilmente alla loro orografia;
- N. la superficie a radura deve essere costituita da prato permanente.

Intervento F2

O. Mantenimento e gestione, sui seminativi ritirati dalla produzione, di ambienti naturali variamente strutturati, attraverso la realizzazione di prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, in gruppi o in filare, stagni o laghetti. La superficie interessata dall'intervento deve comunque essere investita con una estensione di prato permanente non inferiore al 50%, riservando agli elementi naturali sopra elencati una estensione non inferiore al 30%.

Intervento F3

- P. Mantenimento e gestione sui seminativi ritirati dalla produzione di aree a prato permanente, eventualmente arbustato o alberato, esclusivamente nelle zone di rispetto dei fontanili e dei pozzi di derivazione delle acque ad uso civile e nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art.17 del P.T.P.R.
- Il beneficiario, per tutti gli interventi, è tenuto nel ventennio d'impegno, ad eseguire le operazioni di manutenzione della struttura ambientale realizzata, avendo cura di:
- Q. non utilizzare fitofarmaci e diserbanti sulla superficie ritirata;
- R. non spandere concimi chimici, organici o liquami e/o fanghi in generale;
- S. non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto dell'impegno;

- T. non effettuare la pratica dell'acquacoltura nelle aree sommerse;
- U. non commercializzare le produzioni ottenute dalle superfici oggetto di intervento;
- V. effettuare il controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura, sia sulle superfici sommerse sia sulle superfici non sommerse compresi gli argini solo nel periodo 10 agosto 20 febbraio (ad esclusione dell'Intervento F2 dove può essere sempre effettuato).

Il richiedente deve corredare la domanda della seguente documentazione:

- elaborato tecnico, eseguito da un tecnico abilitato, corredato da copia della planimetria catastale
 nella quale sono individuati e delimitati gli appezzamenti interessati agli interventi. In tale elaborato
 devono essere indicati dettagliatamente gli interventi che si intendono effettuare, le loro finalità, ed il
 "piano ventennale di gestione e di conservazione" degli ambienti, redatto conformemente agli
 adempimenti previsti;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante lo stato di seminativo alla data del 20 settembre 2005 del terreno ritirato. Limitatamente alle aziende agricole situate all'interno della Rete Natura 2000 e all'interno dell'area preferenziale "Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica " è possibile applicare l'Azione anche su superfici risultanti a seminativo alla data della presentazione della domanda, qualora le superfici fossero coltivate a pioppeto alla data del 20 settembre 2005;
- dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio qualora l'intervento preveda la sommersione anche parziale dell'area interessata.

Localizzazione

L'Azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di pianura e collina.

In particolare, nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per la presente Azione.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R);
- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia;

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile

Condizioni di ammissibilità

Possono essere oggetto della presente Azione le superfici risultanti a seminativo alla data del 20 settembre 2005.

Il beneficiario si impegna per 20 anni alla conservazione/manutenzione degli ambienti realizzati secondo le suindicate indicazioni.

Entità dell'aiuto

AMBITI TERRITORIALI	SOSTEGNO (€ha)
Pianura	600
Collina ¹	420

¹- Nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica limitatamente alle aree preferenziali

Sulle superfici oggetto dell'Azione non possono essere attuate altre Azioni della Misura "Pagamenti agroambientali".

Gli impegni previsti in applicazione della presente Azione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 27, comma 6 del Regolamento (CE) n. 1974/06, vanno al di là dei requisiti principali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1782/2003. Pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni in applicazione dei regimi di pagamento previsti dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 e dalla presente Azione.

In ogni caso gli aiuti concessi dalla presente Azione sono rivolti esclusivamente al sostegno degli impegni di manutenzione e gestione dei biotopi.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agroambientali relativi alla presente Azione sono in particolare coerenti con i quadri normativi e di sostegno attinenti all'adozione di misure di conservazione nelle aree della Rete Natura 2000 delle Direttive Uccelli e Habitat e di misure per la tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in applicazione della Direttiva Nitrati.

5.3.2.6.4 MISURA 215 - Pagamenti per il benessere degli animali

Riferimento normativo

Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto v) - Sottosezione 1 Articolo 40 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Negli ultimi anni risulta sempre più evidente la forte spinta esercitata dalla Commissione Europea per focalizzare l'attenzione nei confronti delle autorità scientifiche, di governo, delle rappresentanze degli operatori del settore agroalimentare e dei consumatori sul tema del benessere animale.

Questa Misura mira, così, a rispondere prioritariamente ad una domanda di ordine generale proveniente dalle istituzioni comunitarie e, più precisamente, dal Programma di azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010, i cui obiettivi si sostanziano nell'introduzione di indicatori standardizzati del benessere degli animali, e nel sostegno ad attività di sensibilizzazione e informazione rivolte ad allevatori, commercianti e grande pubblico. Gli interventi previsti costituiscono anche una risposta alle diverse criticità riscontrate nel settore zootecnico a causa delle difficoltà di adeguamento degli allevamenti specializzati alle norme relative al benessere degli animali. Il sostegno in questione è rivolto, infatti, a compensare i maggiori oneri che tale impegno comporta nel breve periodo di adeguamento: specialmente nei primi anni, l'adozione di nuove tecniche e di modalità di allevamento migliorative del benessere animale si configura in un aumento dei costi di produzione aziendale determinato prevalentemente da un incremento del costo della manodopera aziendale (maggior tempo e attenzione dedicati alle operazioni), dalla necessità di coinvolgere il personale addetto nel processo di adattamento, di acquisizione e trasferimento del *know-out*, da un aumento delle spese per alimenti e lettimi o di gestione di particolari soluzioni tecniche e strutturali innovative (evoluzione e miglioramento del management aziendale, aumento dei fabbisogni alimentari degli animali a seguito dell'aumento delle performances produttive, aumento dei costi energetici, ecc).

La definizione della presente Misura è finalizzata alla realizzazione e alla convalida di sistemi o pratiche di produzione che applicano standard di benessere animale più elevati rispetto ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente.

Il sostegno in questione è rivolto a compensare i maggiori oneri che tale impegno comporta nel periodo di adeguamento.

Le azioni da intraprendere saranno finalizzate a ridurre in maniera effettiva e permanente lo stress degli animali e a creare il presupposto per un decisivo miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni derivate, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Il miglioramento del quadro generale di allevamento potrà determinare, anche a fronte di un incremento delle performance animali, l'avvio di un graduale processo di estensivizzazione, per unità di superficie aziendale, del numero di animali allevati (a parità di produzione lorda totale aziendale), con beneficio, quindi, anche in termini di impatto ambientale degli allevamenti stessi.

Inoltre, la propensione degli allevatori ad adottare sistemi di allevamento sempre più attenti e rispettosi della vita degli animali potrà tradursi in un aumento del livello di apprezzamento e fidelizzazione verso i prodotti di origine animale ottenuti nel rispetto dei principi del benessere animale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

Nell'ambito degli obiettivi specifici indicati per l'Asse 2, il benessere animale è funzionale al perseguimento dell'obiettivo "Favorire metodi e condizioni di allevamento ottimali per il benessere degli animali". La tutela della salute degli animali potrà determinare, nel medio-lungo periodo, ricadute positive sul miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni derivate, ivi compresi gli aspetti igienico-sanitari, e, quindi, sulla redditività complessiva degli allevamenti, concorrendo così all'obiettivo generale di accrescere la competitività del sistema regionale attraverso una gestione agricola sostenibile.

Tale aspetto, inoltre, assume un particolare rilievo se consideriamo il fatto che le norme minime sul benessere degli animali risultano essere un elemento importante ed essenziale in relazione all'applicazione delle norme sulla condizionalità di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 (Criterio di Gestione Obbligatorio a partire dal 01/01/2007).

Obiettivi operativi

Sostegno alla diffusione di tecniche di allevamento che migliorino il benessere degli animali rispetto alle normali Buone Pratiche Zootecniche (BPZ).

Descrizione della Misura

La Misura promuove la diffusione di tecniche di allevamento che migliorano il benessere degli animali rispetto alle normali Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) - indicatore di baseline - (riportate all'interno dell'Allegato 2, redatte per ciascuna specie animale considerata).

Pertanto, la normale Buona Pratica Zootecnica costituisce la base per la valutazione del benessere degli animali in allevamento e sostanzialmente fa riferimento (requisiti minimi):

- alle norme minime costituite dalle pertinenti norme della condizionalità, e dalla normativa specifica emanata nei confronti di determinate specie animali (vitelli, suini, galline ovaiole);
- a standard minimi consolidati messi a punto dalla ricerca e sperimentazione.

Pertanto, gli interventi previsti in applicazione della presente Misura vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 5 e dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 73/2009 e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 40 comma 2 del Reg. (CE) 1698/05.

Secondo uno schema logico e funzionale all'applicazione della presente Misura, le Buone Pratiche Zootecniche, relativamente a tutte le specie animali considerate, sono state suddivise in 5 macroaree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche o aspetti più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti:

- Management aziendale e personale;
- Sistemi di allevamento e di stabulazione;
- Controllo ambientale;
- Alimentazione e acqua di bevanda;
- Igiene, sanità e aspetti comportamentali.

All'interno delle suddette macroaree sono stati evidenziati i requisiti minimi ritenuti più importanti per dare origine agli impegni del miglioramento del benessere animale.

Per le aziende che operano in regime di zootecnia biologica i requisiti minimi, che devono essere soddisfatti per accedere alla presente Misura, sono costituiti:

- dalle norme previste dal Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni (norme sulla zootecnia biologica);
- dagli ulteriori requisiti previsti dalle Buone Pratiche Zootecniche, così come definiti per ciascuna specie animale.

Il miglioramento del benessere animale si esprime attraverso criteri di valutazione oggettivi e misurabili di determinati indici/parametri agronomico/zootecnici correlati alla realizzazione di determinati interventi aziendali (impegni) che permettono di elevare, singolarmente o congiuntamente, il livello ordinario del benessere animale rispetto alla normale Buona Pratica Zootecnica.

Le specie animali considerate sono: bovini - da latte e da carne - , ovini - da latte e da carne - , galline ovaiole, pollo da carne, suini.

Di seguito si riporta la descrizione, la giustificazione e l'impatto previsto dei vari tipi di impegni, suddivisi per le diverse macroaree, tenendo conto che:

- la maggior parte di essi si ritengono utili e funzionali al miglioramento del benessere di tutte le specie animali considerate;
- che per alcune specie animali sono stati considerati particolari tipi di impegni in relazione alla specifica tipologia di allevamento.

Macroarea A) - Obiettivo: Miglioramento del management aziendale e personale

Tipologia di impegni:

- processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento know-how;
- accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni sugli impianti di allevamento;
- accurata registrazione dei dati dei ricoveri (avicoli).

La conoscenza delle problematiche attinenti il benessere animale e della gestione di alcuni dati importanti o sensibili nell'attività di allevamento, rappresentano fattori incisivi per garantire il benessere in produzione zootecnica e nel contempo risultano essere carenti o poco conosciuti in alcuni settori dell'allevamento, specie in quelli a ridotta specializzazione.

Gli impegni suddetti contribuiscono a migliorare sia la gestione dell'allevamento che la professionalità e la qualificazione del personale di stalla.

Tali impegni soddisfano, inoltre, uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (e), in quanto possono contribuire, direttamente o indirettamente, alla prevenzione di patologie determinate da pratiche di allevamento e condizioni di custodia e di allevamento non idonei.

Macroarea B) - Obiettivo: Miglioramento dei sistemi di allevamento e stabulazione

Tipologia di impegni:

- cambiamento del sistema di allevamento (es. dall'allevamento confinato all'allevamento all'aperto o misto);
- cambiamento del tipo di stabulazione (es. dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera);
- aumento delle superfici di stabulazione e di determinati parametri dimensionali;
- miglioramento delle zone di mungitura e zona parto (ovini da latte) o dei pavimenti (suino).

Le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri (allevamenti intensivi).

Attraverso gli impegni suddetti, pertanto, si favorisce, negli allevamenti esistenti, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo sia degli spazi interni che esterni dell'allevamento.

Tali impegni soddisfano, inoltre, alcuni degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (b) e (c), in quanto contribuiscono al miglioramento delle condizioni generali di detenzione degli animali.

Macroarea C) - Obiettivo: Miglioramento del controllo ambientale

Tipologia di impegni:

- interventi strutturali e/o dotazione di impianti artificiali per il miglioramento del microclima dei ricoveri animali (ventilazione, raffrescamento).

I parametri microclimatici ed ambientali devono essere mantenuti a livelli tali da corrispondere ai fabbisogni degli animali.

In molti allevamenti, specie in quelli caratterizzati da un basso livello di specializzazione, il controllo di alcuni di tali parametri, come ad es. la velocità dell'aria e la temperatura, risulta carente.

Una ventilazione non idonea condiziona, indirettamente, anche il livello di altri parametri importanti per il benessere degli animali (umidità, polvere, concentrazione dei gas tossici).

Inoltre, specie negli ultimi anni, è aumentata l'esigenza di difendere gli animali dal caldo estivo eccessivo.

Gli impegni migliorano le caratteristiche dei ricoveri, sia dal punto di vista strutturale che impiantistico creando le condizioni climatiche ed ambientali migliori per gli animali.

Tali impegni soddisfano, inoltre, uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (e), in quanto permettono di prevenire patologie determinate da condizioni di allevamento non idonee.

Macroarea D) - Obiettivo: Miglioramento dell'alimentazione e dell'acqua di bevanda

Tipologia di impegni:

- interventi per il miglioramento delle strutture di alimentazione e degli impianti di abbeverata degli animali

Le strutture per l'alimentazione degli animali devono essere costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento.

Anche gli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati), nonché la qualità dell'acqua distribuita risultano essere fattori importanti per il benessere animale e il miglioramento delle produzioni.

Con tali impegni si favorisce il miglioramento:

- delle strutture e degli impianti suddetti, specie se obsoleti, deteriorati o non ritenuti sufficienti al potenziale animale;
- della qualità dell'acqua di bevanda, specie negli allevamenti che utilizzano acqua di pozzo.

In particolare, gli impegni finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua soddisfano un aspetto contemplato all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (a) – acqua più vicina alle esigenze naturali degli animali -

Macroarea E) - Obiettivo: Miglioramento dell'igiene, sanità ed aspetti comportamentali

Tipologia di impegni:

- interventi per l'isolamento degli animali, lotta ai sinantropi (mosche, roditori) e adozione dell'assistenza veterinaria programmata
- adozione di un piano di controllo delle mastiti (bovini, ovini)
- miglioramento dei sistemi di allontanamento dei liquami, adozione della tecnica tutto pieno/tutto vuoto (suini)

La predisposizione di specifiche aree o locali dedicati all'isolamento degli animali malati o temporaneamente non idonei alla produzione, separati dalle restanti aree di stabulazione, dotati di impianti (es. acqua, mungitura) e ben dimensionati in rapporto al potenziale animale allevato, risulta carente.

Inoltre, poca attenzione è rivolta alla lotta ai sinantropi e al controllo di malattie parassitarie o infettive (es mastite, importante per la produzione di latte).

Tali impegni sono finalizzati a ridurre il potenziale infettivo e a prevenire l'insorgenza di particolari patologie anche attraverso il ricorso a strumenti di prevenzione e controllo programmati.

Tali impegni soddisfano, inoltre, uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (e), in quanto permettono di prevenire patologie determinate da condizioni di allevamento non idonee.

Valutazione preventiva

La valutazione preventiva del rispetto delle Buone Pratiche Zootecniche negli allevamenti della specie bovina dovrà essere effettuata utilizzando uno schema di classificazione predefinito, che individua classi di merito all'interno delle quali gli allevamenti sono posizionati in relazione al diverso livello di benessere animale (valutato mediante check-list). Tale metodologia - Sistema I.B.A. Indice Benessere Animale - è definita da un progetto specifico di ricerca dal titolo "Valutazione del benessere animale nel comparto bovino" finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R.n. 28/98, e realizzato dal Centro di Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia (C.R.P.A) nell'anno 2004.

La suddetta metodologia potrà essere applicata, successivamente, anche alle altre specie animali (ovino, avicolo e suino), dal momento in cui verranno adottati i relativi schemi di classificazione definiti secondo il sistema IBA (aggiustamento durante il periodo di applicazione del PSR).

Allegato 2

A ciascuna delle specie animali interessate, all'interno dell'Allegato 2 del presente Programma, è dedicata una sezione in cui vengono indicate: la Buona Pratica Zootecnica, le aree di valutazione e di miglioramento del benessere animale, suddivise per macroaree, contenenti gli obiettivi e le tipologie di impegno le priorità specifiche, le eventuali esclusioni specifiche.

Manuale tecnico per l'attuazione

Si rimanda il dettaglio relativo ai diversi impegni di miglioramento elencati nell'Allegato 2 al PSR, suddivisi per le diverse macroaree - Area del miglioramento - ed in relazione a ciascuna specie animale, al "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del PSR 2007-2013". Detto Manuale, approvato dalla Giunta regionale, è finalizzato a garantire un'appropriata attuazione della Misura sul territorio, e contiene dettagliate indicazioni sulle caratteristiche degli interventi, dei livelli minimi di applicazione delle operazioni preliminari agli impegni, e sulla gestione durante il periodo di impegno.

Inoltre, il suddetto Manuale contiene le check-list di valutazione preventiva aziendale per la verifica del rispetto delle Buone Pratiche Zootecniche, differenziata tra la specie bovina (metodologia I.B.A.) e le restanti specie animali (metodologia BPZ)."

Localizzazione

Intero territorio regionale.

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile, titolari di aziende zootecniche ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e detentori di animali delle specie bovina, ovina, suina o avicola

Condizioni di ammissibilità

Le aziende dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui all'Allegato II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 e dagli ulteriori requisiti minimi previsti dalle Buone Pratiche Zootecniche.

E' prevista l'adesione parziale alla Misura: in tal caso, l'unità di riferimento è costituita dal fabbricato zootecnico (ricovero) identificato anche attraverso il codice sanitario (Codice ASL di allevamento).

Massimali

500 euro/UBA di cui all'Allegato del Reg. (CE) n.1698/05.

Il livello massimo del sostegno è determinato, relativamente a ciascuna specie animale considerata, a partire dal costo medio di produzione assunto come costo standard dell'azienda che rispetta la Buona Pratica Zootecnica (requisito minimo).

Il livello massimo del sostegno è stato, quindi, calcolato rispetto ad un'ipotesi media di miglioramento del benessere animale realizzato da un'azienda zootecnica che, partendo da una condizione ordinaria di Buona Pratica Zootecnica, adotta almeno un impegno non meglio specificato per ogni macroarea di miglioramento.

Applicando le seguenti percentuali di variazione:

- + 15% per il costo del lavoro;
- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per l'adeguamento alle innovazioni introdotte, l'acquisizione ed il trasferimento di knowhow;
- 15% per le spese sanitarie e veterinarie

alle principali voci di costo interessate, si ottiene il differenziale che esprime i maggiori oneri complessivamente sostenuti nell'ipotesi media di miglioramento.

In ogni caso il livello massimo del sostegno relativamente a ciascuna specie animale considerata è fissato nella tabella che segue.

Specie animale	Livello massimo del sostegno (€UBA)
Bovino da latte:	
- formaggio parmigiano Reggiano in zona di montagna;	303,5
- formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura;	196,49
- formaggio Grana Padano/latte alimentare	202,58
Bovino da carne:	
- vitellone pesante ciclo aperto;	75,85
- linea vacca-vitello ciclo chiuso/misto;	242,64
- linea vacca-vitello ciclo aperto	193,68
- vitello a carne bianca	40,23
Ovino (latte o carne)	80,33
Galline ovaiole	60
Pollo da carne	23,33
Suino – ciclo chiuso	35,30

Entità del sostegno

L'entità del sostegno per ogni impegno (premio base) risulta essere (valori espressi in €/UBA):

Specie animale	Management aziendale e personale*	Sistemi di allevamento e di stabulazio-ne	Controllo ambientale	Alimentazione e acqua di bevanda	Igiene, sanità e aspetti com- portamentali
Bovino da latte:					
- formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna;	15,17	91,05	75,87	45,52	75,87
- formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura;	9,82	58,95	49,12	29,48	49,12
- formaggio Grana Padano/latte alimentare	10,12	60,77	50,65	30,39	50,65
Bovino da carne:					
- vitellone pesante ciclo aperto;	3,80	22,75	18,96	11,38	18,96
- linea vacca-vitello ciclo chiuso/misto;	12,13	72,79	60,66	36,40	60,66
- linea vacca-vitello ciclo aperto	9,68	58,11	48,42	29,05	48,42
- vitello a carne bianca	2,01	12,07	10,06	6,03	10,06
Ovino (latte o carne)	4,01	24,10	20,08	12,06	20,08
Galline ovaiole	3	18	15	9	15
Pollo da carne	1,17	7	5,83	3,5	5,83
Suino – ciclo chiuso	1,76	10,58	8,83	5,3	8,83

^{*} Per la Macroarea A) "Management aziendale e personale" l'entità del sostegno indicata nella tabella fa riferimento al totale degli impegni vincolanti previsti per le diverse specie animali (come da Allegato 2)

I sostegni descritti in Tabella sono cumulabili con quelli previsti dalla Misura 214 - Pagamenti agroambientali.

Intensità e/o importi del sostegno e differenziazione applicata

Il sostegno viene espresso in Euro/UBA per anno.

In ogni caso, fermo restando il livello massimo del sostegno, i pagamenti dovranno essere corrisposti in relazione al numero di impegni che l'azienda beneficiaria ha adottato al momento della presentazione della

domanda (impegni di mantenimento) e/o che decide di realizzare ex novo (impegni di nuova introduzione). Nel caso del mantenimento l'entità del premio base dovrà essere decurtata del 50%.

I sostegni relativi agli impegni di mantenimento potranno essere concessi esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano stati adottati, da parte dell'azienda, non prima di 3 anni dalla presentazione della domanda.

Tale condizione dovrà essere debitamente verificata e giustificata attraverso idonea documentazione. Il sostegno al mantenimento non viene attribuito per gli impegni ricadenti nella macroarea A): Management aziendale e personale.

Impegni vincolanti.

Gli impegni previsti all'interno della macroarea A): Management aziendale e personale devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo, e congiuntamente ad uno o ad altri impegni afferenti ad aree diverse.

Durata dell'impegno e calcolo del sostegno.

Qualsiasi impegno adottato nell'ambito della presente Misura ha una durata complessiva di 5 anni. Il premio è quinquennale con erogazione a cadenza annuale.

Fermo restando per le imprese la possibilità di usufruire dei livelli di sostegno per gli impegni di mantenimento, rimane l'obbligo, comunque, da parte delle imprese stesse, di presentare domanda con almeno un impegno di nuova introduzione.

Entità del sostegno per UBA/anno.

L'entità complessiva del sostegno spettante a ciascuna azienda beneficiaria durante il periodo, espressa in Euro/UBA, deriva dalla somma dei livelli di sostegno dei singoli impegni di mantenimento e di nuova introduzione. In ogni caso l'entità del sostegno per UBA/anno non potrà essere superiore al livello massimo prefissato.

L'entità complessiva del sostegno per UBA, calcolata al primo anno, è ridotta progressivamente nel corso dei 5 anni, rispettivamente del 20% per ogni annualità, dal momento che all'interno dell'allevamento si ottiene un graduale miglioramento del rapporto costi/benefici per effetto delle innovazioni introdotte.

Massimale aziendale del sostegno (Euro)

Il massimale aziendale è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in Euro/UBA, per il numero di UBA oggetto di impegno.

Le UBA ammissibili al sostegno dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno.

Esclusioni.

In ogni caso, dal sostegno sono escluse le aziende che allevano mediamente un numero di animali inferiore a 6 UBA (limite minimo previsto dall'azione per la zootecnia biologica).

In relazione alle diverse specie animali, inoltre, possono essere definite ulteriori esclusioni specifiche riportate nell'Allegato 2 al PSR.

Priorità.

Per l'attribuzione dei sostegni si stabiliscono:

Una priorità di tipo trasversale utili al miglioramento generale delle condizioni di allevamento, a prescindere dalla specie animale interessata, e che riguarda:

- allevamenti interessati da specifiche misure di biosicurezza oppure allevamenti interessati direttamente o ricadenti all'interno di aree o territori interessati da specifiche misure di lotta contro le principali malattie del bestiame imposte dall'Autorità sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti;
- all'interno di allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC).

Una priorità di tipo territoriale regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Una priorità di tipo territoriale locale (subordinata alla priorità territoriale regionale) che può essere assegnata nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito:

- zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi di acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R);
- zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R);
- pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- parchi nazionali e riserve regionali istituiti e previsti dall'art.30 del P.T.P.R.;
- zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R).

La combinazione dei requisiti individuati nelle priorità indicate definisce diversi livelli, sintetizzati nella tabella seguente

Livello di priorità	Priorità trasversale misure di biosicurezza e/o riduzione inquinamento (IPPC)	Priorità territoriale regionale Zone Vulnerabili e/o Natura 2000	Priorità territoriale locale assegnata nei PRIP (altre aree preferenziali)
1	X	X	
2	X		X
3	X		
4		X	
5			X

In seguito al collocamento dell'intervento in uno dei livelli di priorità individuati sopra, in subordine la priorità all'accesso ai benefici sarà ulteriormente determinata (priorità di tipo verticale):

- da impegni di miglioramento del benessere animale realizzati all'interno di specifici progetti collettivi di cui all'Asse 1;
- dal maggior livello di benessere animale raggiunto rispetto alla normale Buona Pratica Zootecnica, pertanto essa sarà attribuita in relazione al maggior numero di impegni di nuova introduzione e, secondariamente, al maggior numero di impegni di mantenimento;
- nel caso in cui il conduttore rispetti tutti i requisiti di professionalità e redditività, così come previsti nell'ambito della Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole – con la quale la presente Misura è spesso strettamente collegata.

Priorità specifiche

All'interno di ogni sezione dell'Allegato 2 (corrispondente alle specie animali) sono stabilite eventuali ed ulteriori priorità che si ritengono utili per migliorare le condizioni di allevamento in relazione alla specie animale considerata.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

Non sono ravvisabili potenziali situazioni di doppio finanziamento con i sostegni specifici previsti dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

L'organismo pagatore (AGREA) eseguirà i controlli su tutte le domande prima di effettuare il pagamento per verificare l'esclusione del doppio finanziamento, attraverso la verifica informatica sulle relative banche dati gestionali.

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013	
Prodotto	Numero di aziende agricole beneficiarie	204	
	Numero di contratti per il benessere degli animali	1.018	

Indicatori supplementari regionali

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Impatto	Miglioramento del benessere animale	n.d.

n.d.= non determinato.

5.3.2.6.5 MISURA 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi

Riferimento normativo

Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36, lettera a), punto vi) - Sottosezione 1, Articolo 41 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Descrizione della Misura

La Misura si compone delle seguenti tre Azioni:

- Azione 1 Accesso al pubblico e gestione faunistica;
- Azione 2 Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica;
- Azione 3 Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario.

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	257
	Volume totale degli investimenti (000 euro)	22.603
	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:	
Risultato	alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha)	174
	a migliorare la qualità dell'acqua (ha)	174
	a migliorare la qualità del suolo (ha)	174
Impatto	Ripristino della biodiversità	+ 3,2 %

Indicatori supplementari regionali

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Impatto	Mantenimento e valorizzazione dei paesaggi	n.d

n.d.= non determinato.

AZIONE 1 – Accesso al pubblico e gestione faunistica

Giustificazione logica alla base dell'intervento

In seguito alla rinaturalizzazione dei terreni non più coltivati, compresi gli interventi effettuati in tal senso con precedenti Regolamenti comunitari, in diverse aree della Regione si sono diffuse numerose specie di fauna selvatica, alcune delle quali di interesse comunitario. Si ritiene pertanto necessario dare continuità agli interventi di accesso al pubblico effettuati con il Regolamento 2078/92, sostenendo la conservazione e il ripristino delle strutture e dei percorsi, finalizzati anche alla connessione di emergenze paesaggistiche e naturalistiche esistenti.

Nei territori di montagna e di collina, la progressiva riduzione dell'attività agricola ha accentuato la presenza di alcune specie di ungulati, quali per esempio cinghiale, cervo e capriolo con densità territoriali tali da renderne significativo l'impatto sull'ambiente e sulle attività agricole. La presenza di queste specie mette in evidenza due importanti elementi di criticità strettamente correlati tra loro: da un lato l'impatto che comunque, anche a densità adeguate, queste specie esercitano sulle attività agricole presenti e dall'altro una certa uniformità strutturale di molte aree forestali, tuttora in una fase evolutiva non sufficientemente accompagnata dai necessari interventi selvicolturali. La mancanza di tali interventi comporta l'inaccessibilità che, unita alla rarefazione/scomparsa delle radure, costringe gli animali a spostarsi e ad occupare i terreni coltivati

L'Azione si propone di sviluppare una gestione attiva delle risorse naturali, coniugando la gestione faunistica con la promozione di servizi ambientali, attraverso la fruizione pubblica di aree significative dal punto di vista ambientale, e la protezione delle attività economiche da potenziali danni derivanti dalla fauna selvatica. Più in generale con questa Azione si intende favorire la messa in atto, da parte dei beneficiari, della gestione sostenibile dell'agroecosistema relativamente a tutte le sue componenti, dunque non solo produttive ma anche legate alla fauna selvatica, la cui presenza, se ben governata, costituisce motivo di diversificazione ambientale e quindi di biodiversità.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

- Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, in particolare delle aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN).
- Favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000.

Obiettivi operativi

Realizzare e/o mantenere le condizioni per la valorizzazione del patrimonio faunistico in funzione delle attività turistico-ricreative promuovendo la fruizione pubblica del territorio anche con finalità di educazione ambientale.

Descrizione dell'Azione

Gli interventi riguardano progetti finalizzati alla realizzazione e ristrutturazione di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche, realizzazione di cartellonistica, schermature finalizzate a mitigare il disturbo sulla fauna, punti di osservazione per *bird watching*, strutture per la gestione della fauna selvatica finalizzate a garantirne la coesistenza con le attività produttive agro-forestali, interventi finalizzati al sostentamento della fauna selvatica.

Tali interventi potranno essere finalizzati anche alla gestione faunistica in coerenza con gli obiettivi della L.R. n. 8/94 e della L.R. n. 6/05.

In ogni caso, le aree individuate dagli artt. 19 e 22 della LR n. 8/94 e oggetto della localizzazione degli interventi (cfr. paragrafo Localizzazione) non possono essere interessate dall'attività di caccia.

Il progetto può avere durata quinquennale e dovrà essere articolato per annualità.

Localizzazione

Tutto il territorio regionale, limitatamente:

- alle aree della Rete Natura 2000;
- alle Aree protette individuate dall'articolo 4 della L.R. n. 6/05 e alle Zone di protezione della fauna selvatica e alle zone di rifugio individuate dagli artt. 19 e 22 della LR n. 8/94;
- alle aree interessate da ripristini ambientali realizzati con il Reg. (CE) n. 2078/92 o con il Reg. (CE) n. 1257/99.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Beneficiari

- Imprenditori agricoli singoli o associati con le modalità di cui alla L.228/2001 s.m.i.;
- Comuni;
- Enti di gestione dei Parchi e delle aree protette;
- Associazioni competenti in materia di tutela e/o gestione della flora e della fauna selvatica.

Entità dell'aiuto

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammissibile.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

La presente Azione è coerente con la Legge n.157/92, la Legge regionale n. 8/94, la Legge n. 394/91 e con la Legge regionale n. 6/05.

Modalità attuative

L'Azione viene attuata attraverso specifici Accordi agroambientali approvati dalle Province

AZIONE 2 – Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica

Giustificazione logica

L'Azione è rivolta alla tutela delle condizioni naturali o seminaturali di zone umide, costituite da corpi idrici interni e permanenti, ricadenti in ZPS per le quali sono necessarie opere di conservazione e di ripristino ambientale. La straordinaria ricchezza di biodiversità degli habitat e delle specie presenti nelle zone umide, in particolare di quelle del Delta del Po ricomprese all'interno dell'omonimo Parco regionale, può essere messa rapidamente a rischio dall'assenza di interventi che contrastino l'interramento, che consentano la regolare miscelazione delle acque dolci e salmastre garantendo la peculiarità ambientale di questi delicati ecosistemi che costituiscono paesaggi ad alta valenza naturale e sono funzionali all'efficienza della Rete Natura 2000.

Obiettivi e collegamenti con la strategia dell'Asse

- Conservare la biodiversità quale condizione di salvaguardia per specie ed habitat di interesse comunitario ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
- Favorire l'incremento spontaneo di flora e fauna selvatiche.
- Mantenere gli ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistico costituiti dalle zone umide.
- Contribuire alla qualità delle acque superficiali attraverso la funzione di biodepurazione dei corpi di acque stagnanti dolci o salmastre.

Obiettivi operativi

- Conservare e mantenere la funzionalità del sistema idrico costituito da elementi naturali e seminaturali
 per consentire lo scambio delle acque interne con quelle esterne e garantire la continua movimentazione
 e circolazione delle stesse sull'intera superficie delle zone umide;
- Mantenere espurgati i fondali dei canali sub-lagunari e circondariali per contrastarne l'interrimento e favorire il costante apporto di ossigeno disciolto, la miscelazione fra acque dolci e salate e i processi biologici naturali;
- Mantenere e ripristinare i gradienti e i livelli dolci e salmastri differenziati, per favorire nicchie ambientali diversificate all'interno della valle;
- Mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Descrizione della Azione

Gli interventi riguarderanno progetti finalizzati a promuovere la conservazione e l'efficienza degli equilibri idraulici per favorire la circolazione delle acque dolci e salmastre, per conservare la vegetazione emersa e sommersa, per prevenire l'inquinamento delle acque, nonché per contrastare la presenza di specie invasive esterne.

I progetti devono avere durata massima settennale e dovranno essere articolati per stralci annuali.

I progetti possono prevedere le seguenti tipologie di spesa da realizzare su terreni agricoli:

- opere finalizzate al mantenimento dell'equilibrio idraulico;
- ripristino e realizzazione di canalizzazioni sub-lagunari e circondariali;
- ripristino, sagomatura e/o realizzazione di arginature, dossi e barene;
- ripristino o realizzazione di opere o manufatti per ostacolare la presenza di specie animali e vegetali invasive esterne:
- ripristino o realizzazione di habitat compatibili con le zone umide;
- ripristino e realizzazione di percorsi attrezzati per la fruizione pubblica degli habitat oggetto di intervento.

In ogni caso, così come definito dal PSN, gli interventi direttamente connessi alle attività di acquacoltura non sono previsti dalla presente Azione.

Beneficiari

Imprenditori agricoli proprietari o conduttori dei terreni o delle acque, anche in forma associata; Consorzi di Bonifica, Pubbliche Amministrazioni e soggetti gestori dei terreni o delle acque.

Sono esclusi dal beneficio previsto per l'applicazione della presente Azione i soggetti che praticano l'acquacoltura ai fini commerciali.

Localizzazione

Zone umide ricadenti nelle Z.P.S. del Delta del Po costituite da corpi idrici interni e permanenti che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:

- acque stagnanti;
- acque dolci, salate o salmastre;
- estensione minima: 100 Ha.

Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario si impegna per 10 anni al mantenimento e alla conservazione del sito oggetto dell'intervento e a rispettare le misure generali e specifiche di conservazione o i piani di gestione approvati dalle autorità pubbliche a ciò preposte, nonché i disciplinari di gestione definiti negli eventuali accordi sottoscritti con l'autorità pubblica competente.

Il beneficiario si impegna, inoltre, a:

- evitare l'alimentazione artificiale di fauna ittica e di avifauna nidificante o migratoria;
- non praticare l'acquacoltura ai fini commerciali;
- evitare l'introduzione di specie animali e vegetali alloctone e contrastarne l'eventuale presenza accidentale, con modalità che non causino impatti negativi sulle specie autoctone;
- gestire i livelli idrici e la vegetazione acquatica nel rispetto delle esigenze riproduttive in particolare dell'avifauna di interesse comunitario;
- conservare in efficienza le canalizzazioni sub lagunari e circondariali e le arginature;
- conservare e/o ripristinare dossi e barene;
- mantenere i percorsi attrezzati realizzati in applicazione di precedenti Regolamenti comunitari;
- condurre i terreni agricoli di proprietà circostanti, anche nel caso siano posti all'esterno delle ZPS, rispettandone le misure di conservazione, generali o specifiche, nonché i vincoli e le norme di buona gestione contenute negli eventuali piani di gestione di ZPS.

Il beneficiario si impegna altresì a dotarsi di personale competente per la sorveglianza e la vigilanza in grado di segnalare le emergenze e i pronti interventi per mantenere l'integrità e la sicurezza delle strutture fisiche, per controllare la qualità delle acque ed il buono stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario nonché del paesaggio.

Massimale

Il massimale di spesa è determinato in 800.000 €.

Entità dell'aiuto

Il contributo pubblico è pari al 50% della spesa ammissibile e viene erogato in base al piano stralcio annuale, previa esibizione di giustificativi delle spese sostenute.

Coerenza ed interrelazioni

L'Azione è particolarmente coerente con le misure di conservazione per le aree Natura 2000 delle Direttive 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat).

AZIONE 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Giustificazione logica alla base dell'intervento

E' necessaria la realizzazione, attraverso investimenti non produttivi, di siepi anche alberate anche con finalità di fasce tampone per ridurre il fenomeno di trasporto di elementi inquinanti, di boschetti, di stagni, laghetti, e bacini per la fitodepurazione delle acque, anche connessi all'attuazione degli interventi previsti dall'Azione 9 della Misura 214 in particolare nelle superfici agricole incluse nella Rete Natura 2000 e nei parchi regionali.

E' particolarmente importante la realizzazione di questi investimenti in pianura, dove è quasi totale la scomparsa degli elementi naturali e/o del paesaggio agrario che la caratterizzava e dove la biodiversità è fortemente impoverita. Infine è importante evidenziare il ruolo positivo che questi investimenti rivestono nel contribuire alla riduzione della lisciviazione dei nitrati e dell'erosione superficiale ed eolica.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", poiché, incentivando il ripristino di spazi naturali e seminaturali, contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati, all'incremento di usi del suolo a minor impiego di input e, più indirettamente alla difesa dall'erosione. L'Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" e "Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario" poiché, attraverso il ripristino degli elementi naturali delle aree agricole, svolge una funzione di supporto alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario. Un contributo verrà apportato, infine, all'obiettivo di tutela della risorsa idrica, migliorando la qualità delle acque superficiali.

Obiettivi operativi

Realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati al ripristino degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

Descrizione della Azione

Tale Azione prevede il ripristino di elementi paesaggistici, naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario dell'Emilia-Romagna, attraverso investimenti non produttivi come di seguito elencati:

- siepi anche alberate anche con finalità di fasce tampone per ridurre il fenomeno di trasporto di elementi inquinanti di vario tipo;
- boschetti (costituiti da appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari a 0,50
 Ha non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito larga almeno 10 metri),
- stagni, laghetti, e bacini per la fitodepurazione delle acque.

La realizzazione dei suindicati elementi naturali deve essere effettuata attraverso investimenti non produttivi che comprendono:

- la piantumazione di specie arboree (con esclusione dei pioppi ibridi euroamericani) o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati e, nel caso di alberi da frutto, esclusivamente quelli appartenenti alle cultivar fruttifere di ecotipi locali minacciate di estinzione di cui all'Azione 6 della Misura 214;
- la piantumazione di specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione;
- la realizzazione di una fascia di rispetto circostante le sponde di laghetti, stagni, bacini di fitodepurazione, estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva;
- la realizzazione di una fascia di rispetto circostante siepi e boschetti, non coltivata e mantenuta a regime sodivo, estesa tra 2 e 5 metri per ogni lato esterno.

Localizzazione

L'Azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di pianura e collina.

In particolare, nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende che adottano contestualmente anche l'Azione 2 "Produzione Biologica" della misura 214 "Pagamenti agroambientali", oppure nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per la presente Azione.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R);
- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia.

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile

Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario si impegna a realizzare gli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U. e comunque non superiore al 10% della SAU.

Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale realizzazione può essere effettuata anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo.

Le specie arboree o arbustive di nuovo impianto devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione di cui all'azione 6 della Misura 214.

La realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, deve essere effettuata ad una distanza non inferiore a 50 m. dalle abitazioni escludendo in ogni caso le aree occupate da parchi e giardini.

Stagni e laghetti devono essere separati tra di loro da una fascia di terreno larga almeno 50 m. (dove possono essere realizzate siepi e/o boschetti), devono essere di estensione non superiore a 2 ettari e in essi non può essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

In ogni caso è fatto obbligo dell'adesione, sulle medesime superfici oggetto della presente Azione, all'Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" di cui alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Entità dell'aiuto

L'aiuto non potrà essere concesso a superfici superiori al 10% della S.A.U. Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente investita ad elementi naturali e paesaggistici, comprese le relative fasce di rispetto nella misura di:

- pianura 0,4 euro/mq.
- collina 0,2 euro/mq.

Il pagamento verrà erogato in un'unica soluzione a completamento dei lavori.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente Azione sono in particolare coerenti con i quadri normativi e di sostegno attinenti all'adozione di misure di conservazione nelle aree della Rete Natura 2000 e di misure per la tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in applicazione della Direttiva Nitrati.

5.3.2.7 MISURE PER L'UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE SUPERFICI FORESTALI

5.3.2.7.1 MISURA 221 - Imboschimento dei terreni agricoli

Riferimento normativo

Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto i) - Sottosezione 2 Articolo 43 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

L'imboschimento dei terreni agricoli riveste particolare rilevanza, in considerazione della scarsa copertura forestale sussistente in taluni ambiti della Regione, in particolare in pianura, e dell'esigenza di fornire alle imprese agro-forestali opportunità di diversificazione delle attività, e, non da ultimo, della necessità di contribuire al rispetto degli impegni assunti rispetto al Protocollo di Kyoto. L'individuazione dei territori in cui l'imboschimento è ammissibile e necessario origina dal Piano Forestale Regionale (Fonte: Piano Forestale Regionale, par. 5 "La localizzazione delle strategie" e allegato 3. Per la pianura tale piano (P.F.R.) definisce attraverso il coefficiente di boscosità, come criticità per la tutela della biodiversità e paesaggistica, la scarsa presenza di boschi. Il coefficiente di boscosità per tali territori corrisponde infatti al valore medio del 5% del totale delle superfici pianeggianti, con una variabilità fra le differenti Province compresa fra 2% e 9%. L'individuazione del territorio di pianura è coerente inoltre con le indicazioni del PSN che evidenzia la necessità della forestazione in terreni agricoli dove l'agricoltura è intensiva e dove i boschi sono praticamente scomparsi.

Per il territorio di collina, il Piano Forestale Regionale inoltre correla l'ammissibilità dell'imboschimento delle superfci all'obiettivo di contrastare fenomeni erosivi e di dissesto (fonte: P.F.R. par. "Principi e obiettivi generali"- collina e bassa montagna).

In accordo con quanto riportato nel PSN, per quanto attiene alla difesa del suolo, gli interventi della presente Misura sono coerenti con quelli previsti nei Piani di Assetto Idrogeologico ai sensi della normativa nazionale, sono in linea con la direttiva quadro europea sul suolo e utili al rafforzamento di quanto previsto dalla condizionalità. L'applicazione degli interventi inoltre si concentra nelle aree preferenziali dove i problemi di degradazione della risorsa suolo sono più rilevanti e accentuati (vedi Allegato n. 1 al PSR "Carta del rischio di erosione idrica e gravitativa").

Gli interventi sono coerenti inoltre con il PSN per quanto attiene all'incentivazione dell'uso di specie forestali autoctone, al tema della gestione della fauna selvatica e alla conservazione degli spazi aperti in tema di protezione delle acque.

Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse

La Misura contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo" e, in particolare, alla prevenzione dal dissesto idrogeologico in particolare in collina laddove gli interventi di imboschimento saranno a ciclo medio-lungo o a carattere permanente e interesseranno terreni precedentemente destinati a seminativi. L'attivazione della Misura potrà, in particolare nelle aree di pianura, sostenere sia l'obiettivo "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", attraverso l'incremento della differenziazione degli agroecosistemi e la creazione o il rafforzamento dell'interconnessione degli habitat naturali e di valore paesaggistico (aree protette, parchi, Rete Natura 2000, corsi d'acqua, sistemi dei canali, centuriazione) sia l'obiettivo di diversificazione del paesaggio agrario. Un contributo si avrà anche in termini di "Tutela della qualità dell'aria" poiché le azioni attivabili andranno nella direzione di ridurre le emissioni di gas serra (prioritariamente Azioni 1 e 2). Effetti potenziali potranno, infine, essere prodotti sia in termini di risparmio idrico e riduzione dei fattori inquinanti le acque ("Tutela della risorsa acqua"), sia in termini di diversificazione del paesaggio agrario nelle zone di pianura.

Obiettivi operativi

Incrementare l'utilizzo a fini forestali di superfici agricole, nelle aree di pianura e di collina.

Si prevede che del totale degli imboschimenti delle superfici agricole realizzate con la misura:

- almeno il 25% riguardi prevalentemente imboschimenti con funzione di protezione dall'erosione e dal dissesto;
- almeno il 30% riguardi imboschimenti con funzione prevalente di incremento della biodiversità;
- almeno 25% riguardi imboschimenti con funzione prevalente di protezione delle acque, in ambiti perifluviali e di tutela dei corpi idrici;
- non oltre il 20% riguardi imboschimenti con funzione prevalente di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Si stima che almeno il 25-30% delle superfici di cui ai primi tre punti sopra indicati possa essere realizzata in "aree ad alto valore naturale".

Descrizione della Misura

La Misura si applica mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

- Azione 1 "Boschi Permanenti";
- Azione 2 "Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio";
- Azione 3 "Arboricoltura da legno a ciclo breve Pioppicoltura eco-compatibile".

Si rimanda il dettaglio relativo alle diverse Azioni alle successive Schede, nonché alle "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti". Dette Linee guida, approvate dalla Giunta regionale, sono finalizzate a garantire un'appropriata attuazione della Misura sul territorio, mirata alla protezione e all'adattamento dell'ambiente locale regionale e contengono dettagliate indicazioni sulle caratteristiche degli interventi e sui livelli minimi di realizzazione di imboschimenti negli ambiti territoriali previsti ritenuti più idonei

Localizzazione

La Misura si applica negli ambiti territoriali della "pianura" e della "collina" del territorio regionale, così come definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con Delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, secondo le "Unità di paesaggio" definite attraverso caratteristiche ambientali.

Il dettaglio dell'individuazione degli ambiti di applicazione delle Azioni è definito nei PRIP che assumono le zonizzazioni contenute negli elaborati cartografici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) che dettagliano quanto già definito dal PTPR. Le zonizzazioni dei P.T.C.P. specificano le esigenze ambientali dei territori e pertanto sono finalizzate a garantire una attuazione degli interventi della Misura mirata alla protezione e all'adattamento dell'ambiente locale.

L'obiettivo di concentrare gli imboschimenti di terreni agricoli in aree idonee per motivi ambientali (comma 6, art. 50 Reg (CE) n. 1698/05), è perseguito con l'identificazione di "zone ammissibili" e di "aree preferenziali".

Gli ambiti territoriali ammissibili di pianura e collina per ogni impegno sono indicati nelle sezioni riguardanti le differenti tipologie di Azioni previste (localizzazione).

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.

- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R);
- Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del PSR 2007-2013
- Superfici "agricole" comprese in ambiti territoriali "periurbani" zonizzati nei P.T.C.P.;

Negli ambiti prima riportati è localmente possibile attribuire ulteriori livelli di priorità, attraverso gli Accordi Agroambientali.

La Regione, attraverso le Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti, definisce i criteri per l'attribuzione di priorità per gli ambiti territoriali ammissibili agli impegni, al fine di assicurare un'attuazione degli interventi della Misura mirata alla protezione e all'adattamento dell'ambiente locale.

Tabella riepilogativa degli ambiti territoriali di applicazione

Ambiti di applicazione	Azione 1 Boschi permanenti	Azione 2 Arboricoltura a ciclo medio-lungo	Azione 3 Pioppicoltura ecocompatibile
Pianura	SI	SI	SI
Collina	SI	SI	NO
Montagna	NO	NO	NO

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti per i costi di impianto e dei premi annuali per ettaro volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito gli imprenditori agricoli, le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e gli Enti pubblici, nei limiti di quanto contenuto nel Reg. (CE) n.1698/05 e di quanto di seguito disposto.

Per i terreni agricoli di proprietà pubblica è previsto unicamente l'aiuto volto a coprire i costi di impianto.

Se i terreni da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito possono essere corrisposti agli affittuari.

Per mantenere la corresponsione del premio al livello massimo, il requisito di cui sopra dovrà essere mantenuto per almeno 5 anni dal momento della decisione individuale di concessione del sostegno.

Condizioni di ammissibilità

"Terreni agricoli" ammessi.

Le Azioni possono essere realizzate nelle particelle agricole :

- che risultano seminativi, colture permanenti, orti familiari (superfici computabili come S.A.U. con esclusione dei pascoli e prati permanenti);
- che risultano essere state in produzione nell'intervallo di tempo compreso fra le due annate agrarie antecedenti alla presentazione della domanda di adesione ovvero, per lo stesso periodo, pur ritirate dalla produzione, risultano essere state abbinate a titoli ordinari o di ritiro in relazione ad una domanda di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03;
- ammissibili ai sostegni in riferimento all'art. 42 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Non sono ammissibili al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo, le praterie di vetta e le superfici in genere che risultano in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio. Tale esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto il regime sodivo in attuazione di specifiche Misure del precedente e del presente PSR.
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato per la realizzazione degli imboschimenti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

L'attivazione delle Azioni riferibili alla Misura di Imboschimento di superfici agricole farà riferimento ai seguenti strumenti regionali:

- Piano Forestale Regionale (P.F.R.);
- Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.

Le Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti, al fine di garantire una attuazione degli interventi della Misura mirata alla protezione e all' adattamento dell'ambiente locale, contengono le specificazioni relative alla caratterizzazione delle diverse tipologie di intervento, con particolare riferimento all'utilizzo delle specie, agli investimenti minimi e massimi per tipo di impianto, nonché alle norme di gestione e manutenzione.

Agli interventi di imboschimento relativi a particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi in cui, a motivo dell'estensione degli imboschimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.

Gli imboschimenti oggetto dei sostegni di cui all'art.43 del Reg. (CE) n. 1698/05, alla scadenza del periodo di impegno, rimangono soggetti alle norme forestali, ambientali e paesaggistiche vigenti, pertanto, fatta eccezione per gli impianti riconosciuti per "arboricoltura da legno", al termine del ciclo produttivo definito nei Piani colturali, l'uso dei terreni è di norma irreversibile, secondo quanto disposto dalle medesime normative.

I beneficiari di pagamenti per rimboschimenti di terreni agricoli si impegnano,nell'insieme della loro azienda, a rispettare i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/03.

"Imprenditori agricoli" ammessi.

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 31 comma 3 del Reg. (CE) 1974/2006, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

La normativa italiana stabilisce che la figura dell'agricoltore così individuata corrisponde all'Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004.

L'imprenditore agricolo professionale è colui il quale:

ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiatata detta soglia è ridotta al 25%;

dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%.

Massimali e Entità dell'aiuto

Aiuti all'impianto

Per **costo dell'imboschimento, o costo dell'impianto**, si intende l'importo dello stato finale dei lavori, risultante dalla somma della quantità di materiali e/o opere impiegate come rapportate ai prezzi dei prezzari di riferimento. I materiali e le opere ammissibili sono dettagliatamente riportati nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.

Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate siano inferiori a quelle indicate dai prezzari si computeranno le sole spese effettivamente sostenute.

Per **costo massimo ammissibile dell'impianto** si intende l'importo massimo delle quantità di materiali e/o opere impiegati computabile per il contributo.

Qualora il "costo dell'imboschimento" sia inferiore al "costo massimo ammissibile" il sostegno per l'impianto verrà calcolato sulla base delle sole spese effettivamente sostenute.

Per massimale finanziabile, si intende l'aiuto massimo che si può corrispondere per unità di superficie rimboschita nel caso in cui vengano riconosciute idonee voci di spesa per importi complessivi pari o superiori al costo massimo ammissibile definito per la specifica tipologia di intervento realizzata.

Negli ambiti territoriali di seguito elencati l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo l'80% dei costi ammissibili:

- ambiti territoriali di collina individuati dai PTCP ricadenti nelle zone montane di cui all'art.36, lettera
 a), punto i) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto
 ii) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

In tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore all'80% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Nelle rimanenti aree l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo il 70% dei costi ammissibili; in tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore al 70% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione.

E' corrisposto per 5 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto all'articolo 43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione delle tipologie di imboschimento e degli ambiti territoriali ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni, applicando i valori di prezzari agricoli e forestali

Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito.

E' corrisposto per 15 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto dall'art.43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione del possesso o meno della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P. come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), nonché dell'ambito territoriale all'interno del quale viene realizzato.

Per la corresponsione del premio in questione, la qualifica di I.A.P. è assimilata al termine "agricoltore" di cui al comma 1 dell'art.33 del Reg. (CE) n. 817/04 e all'allegato al Reg. (CE) n. 1698/05 in riferimento all'applicazione del già citato art.43 del medesimo Regolamento.

Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata

I sostegni e i premi stabiliti nelle successive schede di Azione sono sinteticamente riportati nella Tabella di seguito riportata.

	AIUTO ALL'IMPIANTO		MANUTENZIONE		PERDITA DI REDDITO		
	Costo massimo ammissibile (Euro)	Massimale 80% (Euro) (ZS, Zone mon- tane e Rete Natura 2000)	Massimale 70% (Euro) (altre aree)	Quinquennio (Euro)	Annuale (Euro)	IAP (Euro)	Altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato (E.)
Azione 1 Boschi permanenti	7.000,00	5.600,00	4.900,00	2.500,00	500,00	Pianura 600,00 Collina 500,00	Pianura 150,00 Collina 150,00
Azione 2 Arboricoltura a ciclo medio- lungo	7.000,00	5.600,00	4.900,00	3.250,00	650,00	Pianura 400,00 Collina 300,00	Pianura 100,00 Collina 100,00
Azione 3 Pioppicoltura ecocompatibile	5.000,00		3.500,00				

Coerenza e interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

Le Azioni che si prevede attivare con la presente Misura si pongono in una logica di continuità e di perfezionamento delle politiche forestali svolte nel precedente periodo di programmazione. Le stesse sono inoltre sinergiche con le Misure degli altri Assi individuati dal Reg. (CE) n. 1698/05, nonché con l'attuazione di politiche ambientali ed energetiche.

Modalità attuative

Vedi specifiche schede di Azione

Descrizione delle operazioni in corso

Nel periodo di vigenza del PSR 2007-2013 risultano da corrispondere premi per mancati redditi relativi a domande di imboschimento che si riferiscono a:

- Reg. (CE) n. 797/85, sue modifiche e integrazioni (in particolare Reg. (CE) n. 1094/88, Reg. (CE) n. 1272/88 e Reg. (CE) n. 1609/89 e Reg. (CE) n. 2328/91- set-aside forestazione);
- Reg. (CE) n. 2080/92 (Programmi Pluriennali Regionali 94-96 e 98-99);
- Reg. (CE) n. 1257/99 (Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 Misura 2.h).

L'ammontare complessivo di tali premi è pari a 20.179.319 € di spesa pubblica (di cui 8.878.900 a carico del FEASR).

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni

Tipo di indicatore	Indicatori	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento	1.554
riodollo	Numero di ettari imboschiti (totale)	6.332
	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo	
Risultato	alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha)	5.827
	a migliorare la qualità dell'acqua (ha)	5.827
	ad attenuare i cambiamenti climatici (ha)	5.827
	a migliorare la qualità del suolo (ha)	6.332
Impatto	Ripristino della biodiversità	+ 3,2 %

Indicatori supplementari regionali

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Impatto	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici - effetto serra (tCO ₂ /anno)	5.102

n.d.= non determinato.

AZIONE 1 - Boschi permanenti

Localizzazione

Zone di pianura e di collina, in quanto rispettivamente caratterizzate da basso coefficiente di boscosità e da accentuate problematiche di dissesto idrogeologico.

Obiettivo operativo dell'Azione

Promuovere la costituzione di formazioni forestali a carattere permanente a fini ambientali, di protezione del suolo e di attenuazione del cambiamento climatico.

Descrizione dell'impegno

L'impegno riguarda gli interventi e le operazioni colturali necessari a realizzare l'impianto di un soprassuolo forestale e assicurarne lo sviluppo, comprendendo l'eventuale necessità di provvedere all'adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica. Detti imboschimenti dovranno essere effettuati seguendo le indicazioni di cui alle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti, utilizzando essenze indicate idonee allo scopo per l'ambito territoriale di riferimento come dall'elenco di specie arboree che verrà compreso nelle stesse Linee guida.

Il numero minimo di essenze arboree per ettaro imboschito non potrà comunque essere mai inferiore a 600 quando non accompagnate da essenze arbustive. Il numero minimo di piante arboree è 500 per ettaro nel caso in cui l'impianto sia effettuato utilizzando anche essenze arbustive in numero non inferiore a 200 per ettaro.

Interventi che comportano investimenti inferiori a 950 esemplari arborei per ettaro sono ammessi se progettati e realizzati avendo cura che le essenze messe a dimora non risultino disposte in alcun modo secondo allineamenti rettilinei.

La fisionomia del bosco che si intende realizzare dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi rinvenibili nei territori circostanti e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali disponibili.

Nella realizzazione dell'impianto è ammesso che non oltre il 10% della superficie di ogni singolo corpo da imboschire possa essere lasciata "scoperta" e adibita a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.). La superficie non interessata dalla messa a dimora è quella per la quale non sono imputabili le aree di incidenza delle essenze messe a dimora, computate sulla base dei sesti di impianto utilizzati.

Le cure colturali successive all'impianto possono essere rese compatibili con le finalità di ottenimento di tartufi da piante micorrizate (in tale evenienza, ai fini della definizione dello stato finale dei lavori potranno essere considerate le spese relative al materiale non micorrizato). Le cure colturali successive all'impianto possono essere rese compatibili con le finalità di ottenimento di un bosco da seme.

Gli imboschimenti possono anche essere finalizzati ad assicurare funzioni "tampone".

Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 0,5 ha, aventi larghezza sempre superiore a m 20.

Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore a 0,5 ha e larghezza superiore a m 20.

Nel caso in cui venga progettato di collegare più particelle agricole aventi estensione inferiore a quella richiesta al fine di conseguire il requisito di accesso, gli elementi di collegamento da imboschire potranno essere presi in considerazione solo se aventi larghezza superiore a m 20.

Durata dell'impegno

Quindici anni.

Beneficiari

Aiuti all'impianto.

Imprenditori agricoli, persone fisiche e giuridiche di diritto privato ed Enti pubblici.

Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione.

Imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito.

Imprenditore Agricolo Professionale (come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), livello del premio più elevato; atri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato, livello del premio inferiore.

Entità dell'aiuto

Aiuti all'impianto.

Costo massimo ammissibile dell'impianto: Euro 7.000 per ettaro;

Importo massimo o massimale finanziabile:

<u>Euro 5.600</u> per ettaro corrispondenti all'80% del costo massimo ammissibile nei seguenti ambiti territoriali:

- ambiti territoriali di collina individuati dai PTCP ricadenti nelle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto i) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art.36, lettera a),
 punto ii) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CEE.

<u>Euro 4.900</u> per ettaro corrispondenti al 70% del costo massimo ammissibile nei rimanenti ambiti territoriali:

Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione

- Totale per 5 anni Euro 2.500 per ettaro.
- Medio per anno Euro 500 per ettaro.

Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito

- Imprenditore Agricolo Professionale in zona di pianura Euro 600 per ettaro;
- Imprenditore Agricolo Professionale in zona di collina Euro 500 per ettaro;
- altri agricoltori e persone fisiche e giuridiche di diritto privato, in zone di pianura e di collina Euro 150 per ettaro.

AZIONE 2 - Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con prevalenza di latifoglie di pregio

Localizzazione

Zone di pianura e di collina in quanto rispettivamente caratterizzate da basso coefficiente di boscosità e da accentuate problematiche di dissesto idrogeologico.

Obiettivo operativo

Promuovere la costituzione di impianti di latifoglie pregiate autoctone (coltivate per "arboricoltura da legno", a ciclo non breve) per finalità ambientali, di protezione del suolo, di attenuazione del cambiamento climatico e di diversificazione e minore impatto delle attività agro-forestali.

Descrizione dell'impegno

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti in questione gli impianti per l'arboricoltura da legno realizzati utilizzando esemplari autoctoni da destinare all'educazione e alla coltura "per legno". Sono ammessi unicamente gli impianti attuati in base a moduli che prevedono l'alternanza regolare di:

- essenze idonee per arboricoltura da legno di pregio, da scegliere unicamente fra quelle che le "Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti" indicano idonee per la produzione di assortimenti legnosi di pregio (nonché impiegabili nell'ambito territoriale in cui ricadono i terreni interessati dall'impianto). Assieme alle latifoglie di pregio autoctone, si ammette anche l'utilizzo della specie *Juglans regia* (noce comune) finalizzato esclusivamente alla produzione di legno in impianti consociati (specie principale consociata con specie accessoria, prevedendo l'impiego di non meno di due specie per arboricoltura da legno per ogni unità di intervento);
- essenze accessorie da scegliere unicamente fra quelle che le "Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti" individuano idonee, per vigore e caratteristiche ecologiche, a coadiuvare l'accrescimento delle essenze candidate per produzione di legno di pregio (nonché impiegabili nell'ambito territoriale in cui ricadono i terreni interessati dall'impianto).

Gli impianti per arboricoltura da legno sono caratterizzati:

- da un ciclo non breve (sempre superiore a 15 anni) il cui periodo di rotazione (turno) minimo è
 definito nelle "Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti di superfici
 agricole" sulla base delle indicazioni rinvenibili nella bibliografia selvicolturale con riguardo alle
 essenze per arboricoltura da legno impiegate.
- dalla reversibilità dell'uso delle particelle interessate, a fine turno.

Il numero minimo di essenze arboree per ettaro imboschito non potrà essere inferiore a 600.

Si ammette che nei moduli di impianto per arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo le essenze idonee per arboricoltura da legno (principali) possano essere utilizzate anche in consociazione con essenze accessorie.

Superficie minima ammessa all'intervento

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 1 ha, aventi larghezza sempre superiore a m 20.

Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore o uguale a 0,5 ha e larghezza superiore a m 20.

Durata dell'impegno

Ouindici anni.

Beneficiari

- Aiuti all'impianto.

Imprenditori agricoli, persone fisiche e giuridiche di diritto privato ed Enti pubblici; sono esclusi gli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento.

- Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione.

Imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

- Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito.
 - Imprenditore Agricolo Professionale (come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005);
 - altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

Entità dell'aiuto

- Aiuti all'impianto.

Costo massimo ammissibile di un imboschimento Euro 7.000 per ettaro.

Importo massimo o massimale finanziabile:

- Euro 5.600 per ettaro corrispondenti all'80% del costo massimo ammissibile nei seguenti ambiti territoriali:
 - ambiti territoriali di collina individuati dai PTCP ricadenti nelle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto i) del Reg. (CE) n. 1698/05;
 - zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art.36, lettera a),
 punto ii) del Reg. (CE) n. 1698/05;
 - zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CEE.
- Euro 4.900 per ettaro corrispondenti al 70% del costo massimo ammissibile nei rimanenti ambiti territoriali.
- Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione.
 - Totale per 5 anni Euro 3.250 per ettaro;
 - medio per anno Euro 650 per ettaro.
- Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito.
 - Imprenditore Agricolo Professionale in zona di pianura Euro 400 per ettaro;
 - imprenditore Agricolo Professionale in zona di collina Euro 300 per ettaro;
 - altri agricoltori e persone fisiche e giuridiche di diritto privato in zona di pianura e di collina, Euro 100 per ettaro.

AZIONE 3 - Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatibile

Localizzazione

L'Azione si applica esclusivamente nelle aree di pianura.

Nel rispetto delle priorità territoriali individuate nella parte generale della Misura, preferenzialmente in aree interessate da Accordi Agroambientali che prevedono il mantenimento dell'attività pioppicola in connessione a progetti di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale.

L'applicazione dell'Azione è comunque esclusa nelle aree della Rete Natura 2000.

Obiettivo operativo dell'Azione

Promuovere la costituzione di formazioni forestali per arboricoltura da legno a ciclo breve.

Descrizione dell'impegno

Si intendono formazioni forestali da legno a ciclo breve gli impianti che hanno periodo di rotazione compreso fra otto e quindici anni.

Intervento di realizzazione di impianti di pioppicoltura per beneficiari che si impegnano contestualmente a:

- adottare disciplinari di produzione connessi a certificazione forestale e/o adozione del metodo di produzione integrata;
- realizzare impianti diversi dalla pioppicoltura per almeno il 10% della superficie complessiva: boschi permanenti, arboricoltura da legno (ove compatibile con le esigenze di tutela e incremento della biodiversità), altri elementi (vedi Misura 214).

Il numero minimo di pioppi da impiegare per ettaro superficie impiantata è definito nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti. I disciplinari di produzione integrata e/o di certificazione forestale potranno essere integrati da ulteriori norme tecniche, con particolare riguardo agli interventi accessori, contenute nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.

Superficie minima ammessa all'intervento:

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 2 ha, aventi larghezza sempre superiore o uguale a m 20. Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore o ugualea 0,5 ha e larghezza superiore o uguale a m 20.

Durata dell'impegno

10 anni.

Beneficiari

Imprenditori agricoli.

Per gli impianti di pioppicoltura è prevista unicamente la corresponsione degli aiuti all'impianto.

Entità dell'aiuto

Aiuti all'impianto.

- Costo massimo ammissibile di un imboschimento Euro 5.000 per ettaro.
- Pari al 70% del costo massimo ammissibile per un massimo di Euro 3.500 per ettaro.

5.3.2.7.2 MISURA 226 - Interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo

Riferimento normativo

Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto vi) - Sottosezione 2 Articolo 48 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Il Patrimonio forestale regionale costituisce una risorsa naturale importantissima in quanto è costituito prevalentemente da aree di elevato valore ambientale, paesaggistico e turistico-ricreativo, in esso sono comprese la gran parte delle aree protette regionali e nazionali della nostra Regione

In queste aree si trovano i principali complessi forestali della Regione, soggetti a significativi flussi turistici in alcuni periodi dell'anno, la cui estensione e collocazione territoriale limita fortemente l'accesso tempestivo in caso di incendi boschivi.

Proprio per la loro collocazione e la mancanza di insediamenti urbani significativi, i diversi complessi forestali demaniali sono raggiungibili e attraversati quasi esclusivamente da una rete viaria costituita da strade e piste forestali realizzate e migliorate nel periodo 1970/1980 con programmi di forestazione regionali.

Analogamente sono stati realizzati interventi selvicolturali di prevenzione, nelle aree ad intenso afflusso turistico, finalizzati a ridurre la vulnerabilità dei boschi agli incendi e a limitare la diffusione di attività potenzialmente pericolose.

Tali interventi, mantenendo il bosco efficiente nelle sue funzioni, tendono a ridurre alcune condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi; in particolare le conversioni all'alto fusto e più in generale i miglioramenti boschivi, contribuiscono alla prevenzione antincendio in quanto tendono a regolare la densità dei soprassuoli boschivi e a ridurre la quantità di materiale infiammabile in bosco (necromassa).

Gli interventi posti in essere fino ad oggi hanno assicurato l'evoluzione di soprassuoli boschivi verso strutture a minore rischio di incendio e hanno consentito di mantenere in efficienza una rete viaria di estrema importanza anche per la prevenzione e il pronto intervento contro gli incendi boschivi. Tali interventi hanno ridotto significativamente gli incendi nel territorio regionale come evidenziato nel Piano regionale di prevenzione e protezione.

Obiettivi operativi

Riduzione del rischio di incendi boschivi attraverso:

- la riduzione della biomassa secca nei boschi di conifere (prevalentemente abete rosso);
- la prevenzione degli incendi boschivi nelle aree forestali di elevata valenza naturalistica e a forte fruizione turistico-ricreativa, favorendo l'evoluzione dei rimboschimenti artificiali di conifere attraverso idonei interventi selvicolturali (diradamenti) verso popolamenti misti con specie autoctone:

Miglioramento dell'efficienza degli interventi di lotta attiva agli incendi:

- miglioramento dell'accesso ai boschi per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, attraverso l'adeguamento ai criteri di sicurezza e la manutenzione della viabilità, delle aree di scambio e sosta appositamente istituite;
- realizzazione e manutenzione straordinaria di strutture antincendio per attrezzature, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua, ecc.

Descrizione della Misura

Interventi preventivi per la riduzione del rischio di incendi attraverso lavori selvicolturali per la modifica della composizione specifica dei boschi, in particolare dei rimboschimenti di conifere (diradamenti, apertura di radure per favorire l'affermazione di specie di latifoglie autoctone, ecc.).

Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità forestale nelle aree forestali per migliorare l'accessibilità ai mezzi antincendio.

Il beneficiario si impegna al mantenimento dell'intervento per 5 anni e successivamente si applicano le prescrizioni del "Piano di coltura e conservazione", redatto e approvato dall'Ente delegato competente in funzione della tipologia di intervento realizzato, delle finalità perseguite e di quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti (Reg. forestale regionale) ed eventualmente dal "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - anni 2007-2011" approvato dall'Assemblea Legislativa regionale con deliberazione n. 114/07. Gli schemi dei "Piani di coltura e conservazione" per le diverse tipologie di realizzazione sono allegati ai bandi.

Localizzazione

Aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio della regione come definite dal "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - anni 2007-2011" approvato dall'Assemblea Legislativa regionale con deliberazione n. 114/07.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Beneficiari

Interventi di iniziativa pubblica: Enti delegati (Province e Comunità Montane) relativamente a proprietà di Comuni o loro associazioni, proprietà collettive, proprietà private, nonché su superfici pubbliche (proprietà regionali e demaniali)

I soggetti privati possono concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento.

Gli interventi possono essere attuati anche nelle aree forestali di proprietà pubblica e demaniali come previsto all'articolo 42, punto 1).

Condizioni di ammissibilità

Sono considerate ammissibili a contributo le superfici forestali così come definite dalle normative vigenti (Prescrizioni di Massima e Polizia forestale della Regione Emilia-Romagna), dichiarate a medio e alto rischio di incendio. Tali superfici sono cartografate dal "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - anni 2007-2011" approvato dall'Assemblea Legislativa regionale con deliberazione n. 114/07.

Entità dell'aiuto

100% della spesa ammissibile

Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo, redatto sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco regionale prezzi per opere forestali vigente.

Sono comprese le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento.

Coerenza e interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

Integrazione con interventi di forestazione realizzati con fondi regionali (L.R. n. 30/81) e con i programmi di interventi di cui alla Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - anni 2007-2011" approvato dall'Assemblea Legislativa regionale con deliberazione n. 114/07.

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni

		Risultati attesi 2007-2013
Tipo di indicatore	Indicatore	
Prodotto	Numero di proprietari di foreste beneficiari	72
	Volume totale investimenti (000 euro)	7.000.
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo	
	ad attenuare i cambiamenti climatici (ha)	819

5.3.2.7.3 MISURA 227 - Sostegno agli investimenti forestali non produttivi

Riferimento normativo

Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto vii) - Sottosezione 2, Articolo 49 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

L'attivazione di tale Misura risponde ad alcuni fabbisogni prioritari di intervento, tra cui la salvaguardia degli ecosistemi forestali, la conservazione e l'incremento della biodiversità e la protezione del suolo. Gli investimenti saranno prioritariamente rivolti alle aree protette (Parchi, Riserve, SIC-ZPS) e alle aree di tutela paesaggistica (artt.17, 19 e 25 del PTPR), in cui si trovano i maggiori complessi forestali della Regione, i quali assolvono diverse funzioni pubbliche, ivi comprese quelle ambientali (immagazzinamento CO₂, regimazione idrologica, qualità delle acque, conservazione del suolo, conservazione biodiversità) e quelle turistico-ricreative per alcuni periodi dell'anno.

Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse

La Misura partecipa all'obiettivo specifico "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", agevolando investimenti strutturali finalizzati alla diversificazione della struttura forestale, allo sviluppo equilibrato della fauna selvatica. Contribuisce, altresì, all'obiettivo "Tutela della risorsa suolo", riducendo la vulnerabilità all'erosione e al dissesto idrogeologico.

Obiettivi operativi

- Realizzazione investimenti selvicolturali volti alla valorizzazione e al mantenimento della fruizione pubblica delle aree forestali;
- Realizzazione investimenti forestali nelle aree sensibili volti alla rinnovazione naturale del bosco e allo sviluppo equilibrato della fauna selvatica;
- Realizzazione investimenti per la diversificazione della struttura forestale e la conservazione della biodiversità:

Descrizione della Misura

La Misura prevede la realizzazione di investimenti volti alla manutenzione straordinaria attraverso azioni strutturali nei territori boscati dove è prevalente o esclusiva la funzione pubblica del bosco e comunque gli investimenti, perseguendo finalità ambientali ed ecologiche, non comportano un ritorno economico per i proprietari e gestori dei boschi.

Questi investimenti risultano di particolare rilevanza per la salvaguardia del patrimonio forestale regionale in quanto si collocano nelle aree montane più elevate, spesso di proprietà pubblica, e generalmente comprese nel sistema regionale delle Aree protette, dove sono presenti le formazioni boscate ambientalmente più importanti e più rappresentative della Regione. In queste aree, la rarefazione delle aziende agricole e di altri soggetti preposti alla manutenzione del territorio comporta significativi mutamenti ambientali (riduzione delle praterie, aumento della popolazione di fauna selvatica, fenomeni di instabilità dei versanti, difficoltà di rinnovazione dei boschi, modificazioni del paesaggio), che rendono necessaria la realizzazione di investimenti forestali che accompagnino l'evoluzione dei boschi verso nuovi equilibri strutturali.

Gli investimenti sui boschi artificiali riguardano superfici soggette a vincolo forestale e che pertanto non possono essere destinate ad altri usi del suolo. La necessità di intervento in queste aree forestali è peraltro evidenziata come strategica anche dal Piano Forestale Regionale per le aree di collina e montagna ed è giustificata dal fatto che questi boschi artificiali sono concentrati in prevalenza in alcune aree di media collina e possono creare seri problemi per la biodiversità e di compatibilità con la presenza della fauna in generale. Anche l'utilizzazione dei prodotti legnosi provenienti da questi boschi risulta totalmente antieconomica per la tipologia degli assortimenti stessi e per la morfologia del territorio.

Investimenti

1. Investimenti forestali per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi (funzione turistico-ricreativa, rigenerazione dei prodotti del sottobosco, salvaguardia del paesaggio).

Investimenti volti alla manutenzione straordinaria di opere di sistemazione idraulico-forestale storiche, finalizzati alla conservazione del suolo e alla salvaguardia del reticolo idrografico nonché alla conservazione della fauna minore (quali briglie, muretti, gradoni, soglie). Le manutenzioni straordinarie e le eventuali nuove opere dovranno essere realizzate con metodologie e materiali caratteristici del luogo e analoghi agli originali, ovvero con tecniche di ingegneria naturalistica (privilegiando interventi a secco o a gravità).

Investimenti finalizzati alla tutela ed incremento della biodiversità ed in particolare per:

- a) la piantumazione di essenze rare all'interno di formazioni pure per la diversificazione della composizione specifica forestale;
- b) la costruzione e l'adattamento conservativo di piccoli ruderi di muri o edifici rurali storici realizzati in pietra naturale in aree forestali utili al rifugio e alla sosta di rettili e di loro predatori, chirotteri, rapaci notturni, ecc.

Localizzazione

- Per gli interventi di cui ai punti 1. e 2.:
 - Superfici forestali di proprietà pubblica (Regione, Province e Comuni e loro associazioni).
 - Superfici forestali di proprietà privata comprese nei Parchi nazionali o regionali, nelle Riserve naturali, nelle aree SIC e ZPS costituenti la Rete Natura 2000 con riferimento alle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/49/CEE (Uccelli) e nelle Aree di riequilibrio ecologico.
 - Superfici forestali di proprietà privata comprese nelle aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (artt.17, 19 e 25).
 - Superfici forestali delle proprietà collettive silvopastorali con piano di gestione vigente.
- Per gli interventi di cui al punto 3.:
 - Aree forestali comprese nei Siti di importanza comunitaria (SIC-ZPS).
- Per gli interventi di cui al punto 3.lett. a):
 - Boschi monospecifici e impianti artificiali di conifere.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree forestali ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

– Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Beneficiari

Province, Comunità Montane, Enti Parco per interventi di iniziativa pubblica relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive, proprietà private.

Condizioni di ammissibilità

Sono considerate ammissibili a contributo le superfici forestali così come definite dalle normative vigenti (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna).

Entità dell'aiuto

- 100% della spesa ammissibile

Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo, redatto sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco regionale prezzi per opere forestali vigente.

Sono comprese le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento.

Il beneficiario si impegna al mantenimento dell'intervento per 5 anni e successivamente si applicano le prescrizioni del "Piano di coltura e conservazione", redatto e approvato dall'Ente delegato competente in funzione della tipologia di intervento realizzato, delle finalità perseguite e di quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti (Reg. forestale regionale).

Gli schemi dei "Piani di coltura e conservazione" per le diverse tipologie di realizzazione sono allegati ai bandi.

Coerenza e interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

Integrazione con interventi di forestazione realizzati con fondi regionali (L.R. n. 30/81)

Modalità attuative

Pubblicazione di bandi regionali. L'esecuzione degli interventi basati sulle procedure di affidamento diretto di cui al D.Lgs. n. 228/01 e successive modifiche e integrazioni, determinano un punteggio di priorità.

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di proprietari di foreste beneficiari	102
Troubito	Volume totale investimenti (000 euro)	8.909
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo	
	alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha)	2.370